



*Comune di L'Aquila
Assessorato alla Ricostruzione, Urbanistica
e Pianificazione territoriale*

*USR – AQ
Ufficio Speciale Ricostruzione L'Aquila*

MARZO- 2013-V05

QR1 - *SISMA ABRUZZO 2009*

QUADERNO PER LA RICOSTRUZIONE N.1

IL MODELLO PARAMETRICO E LA SCHEDA

PROGETTO ESECUTIVO RICOSTRUZIONE PER L'AQUILA

PARTE PRIMA

Decreto legge 22 giugno 2012 n.83

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013

Delibera di Giunta Comunale di L'Aquila n.10/2013

Decreto dell'Ufficio Speciale Ricostruzione L'Aquila n.1/2013

Sisma2009.aquila@gmail.com



*Comune dell'Aquila Assessorato alla Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione territoriale : assessore
Pietro Di Stefano*

Settore Ripianificazione Politiche del Territorio e Ambientali : dirigente Chiara Santoro

Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata : dirigente Vittorio Fabrizi

USR-AQ

Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune di L'Aquila : Paolo Aielli

S.S.A.C.

Struttura Speciale Alta Consulenza

*Daniele Iacovone , Paolo Angeletti, Alberto Cherubini, Giandomenico Cifani, Roberto De Marco, Maurizio
Ferrini, Georg Frish, Daniele Iacovone, Alberto Lemme, Vincenzo Petrini,*



INDICE

1. Presentazione
2. Sintesi del modello parametrico : La ricostruzione del Comune di L'Aquila e delle sue frazioni
3. Riferimenti normativi
 - Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
 - Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013
 - Decreto USRA n.1 del 21 gennaio 2013 : Disciplina per la progettazione e la realizzazione degli interventi sugli edifici privati ubicati nei centri storici del comune di L'Aquila danneggiati dal sisma del 2009
 - Allegato n.1 : Tabella per la determinazione delle maggiorazioni per gli edifici di interesse paesaggistico
 - Allegato n.2 : Tabella per la determinazione delle maggiorazioni per gli edifici di pregio ai sensi del DCD 45/2010
 - Allegato n.3 : Tabella per la determinazione delle maggiorazioni per gli edifici di con vincolo diretto ai sensi del Dlgs 42/2004;
 - Allegato n.4 : Scheda Progetto Esecutivo Ricostruzione progetto parte prima
 - Modulo USRA n.1 : Domanda per la richiesta degli indennizzi per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 2009;
 - Modulo USRA n.1 – elenco dei soggetti che hanno richiesto/ricevuto indennizzi per acquisto di abitazione equivalente
 - Modello USRA n.3 - Elenco degli elaborati del progetto parte prima
 - Modello USRA n.3 – Autocertificazione dell'avente titolo delle singole UI ai sensi della 445/2000.
4. Istruzioni per la compilazione della scheda di accompagnamento al progetto parte Prima
5. Allegati alle istruzioni per la compilazione della scheda di accompagnamento al progetto parte prima
6. Intesa ai fini dell'attestazione di particolare interesse paesaggistico per il centro storico del del comune di L'Aquila : Legge 7 agosto 2012 n.134 art.67 quinques co.1.
 - Relazione di accompagnamento all'Intesa di Particolare Interesse paesaggistico per il centro storico del Comune di L'Aquila
 - Tavole allegate alla relazione per l'Intesa di Particolare Interesse Paesaggistico
 - La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri inerente l'Allineamento delle Linee Guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimoni culturale alle nuove Norme Tecniche sulle costruzioni : criteri per il miglioramento sismico e tecniche di intervento
7. Prescrizioni per gli interventi nei centri storici di L'Aquila e frazioni

Il Quaderni della Ricostruzione continuano una tradizione iniziata con il terremoto del Friuli del 1976 continuata negli anni successivi. E' prevista una collana di Quaderni tematici sulle problematiche del terremoto Aquilano comprendente anche una raccolta degli interventi più significativi.

Nel primo Quaderno *"il Modello parametrico e la scheda Progetto Esecutivo Ricostruzione per L'Aquila"* (QR1) sono raccolti i documenti che illustrano la nuova disciplina per la redazione dei progetti ai sensi del DPCM 4 febbraio 2013 e Decreto USRA n.1.

In esso sono stati raccolti i riferimenti normativi, il manuale per la compilazione della scheda parametrica, l'intesa per l'interesse paesaggistico tra il comune di L'Aquila e Mibac Abruzzo con alcune tavole esplicative, gli indirizzi del PRG di L'Aquila per gli interventi nei centri storici del capoluogo, l'estratto della Direttiva Mibac del 2010 per la tutela dei BBC dal rischio sismico oltre alla presentazione ad Anidis 2013 del percorso della ricostruzione del comune di L'Aquila.

Tale documentazione costituisce un supporto ai tecnici per la redazione dei progetti con l'obiettivo di avvicinare il mondo della ricerca a quello professionale.

Paolo Aielli

Direttore Ufficio Speciale Ricostruzione L'Aquila

LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DI L'AQUILA E DELLE SUE FRAZIONI



Paolo Angeletti, Alberto Cherubini, Giandomenico Cifani, Roberto De Marco, Maurizio Ferrini,
Georg Frish, Daniele Iacovone, Alberto Lemme, Vincenzo Petrini

Struttura Speciale Alta Consulenza : Ufficio Speciale Ricostruzione - Comune di L'Aquila

Vittorio Fabrizi, Chiara Santoro

Comune di L'Aquila

Carmenzo Miozzi

Ufficio Speciale Ricostruzione L'Aquila

SOMMARIO

In questo lavoro si presenta la metodologia e il modello parametrico previsto per la esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici del centro storico di L'Aquila e delle sue frazioni. Per la redazione dei progetti è previsto un percorso che guida il tecnico nel rilievo del danno e delle tipologie costruttive e la correlazione di questi elementi consente di determinare il contributo concedibile unitario e complessivo per l'intero edificio. Il modello parametrico prevede anche di determinare le eventuali maggiorazioni previste per gli edifici di pregio, di interesse paesaggistico e vincolati. Gli interventi post-sisma dovranno prevedere il recupero dei caratteri di rilevanza culturale per l'area interessata e l'incremento del contributo dovrà essere destinato a specifiche lavorazioni compatibili con l'interesse culturale rilevato. Nel lavoro sono illustrate le condizioni di danno e vulnerabilità del patrimonio edilizio ed inoltre sono state individuate alcune strategie di intervento correlate alle tipologie costruttive locali in relazione anche ai costi di intervento. Il tutto è stato sviluppato nella prospettiva di individuare un modello parametrico applicabile, in tempi rapidi, dopo un evento sismico.

LA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DI L'AQUILA E DELLE SUE FRAZIONI

1.1 Premessa

La nuova metodologia per la ricostruzione del centro storico di L'Aquila e delle sue frazioni danneggiate dal sisma del 2009 è stata prevista per superare alcune criticità connesse a quella introdotta dalla OPCM3790/2009 per la periferia ed estesa agli aggregati urbani dei centri storici.

Le differenze sostanziali sono : a) calcolo del contributo con un modello parametrico che tiene conto del danno e della vulnerabilità degli edifici , b) programmazione degli interventi attraverso la presentazione del progetto in due parti; c) tempi rapidi di istruttoria, d) calcolo maggiorazioni per gli edifici vincolati, di interesse paesaggistico e di

pregio con criteri oggettivi; e) redazione di una scheda di accompagnamento al progetto; f) computo unico di riparazione del danno e miglioramento sismico nei limiti del contributo concedibile; g) sostituzione edilizia definita con criteri oggettivi. La nuova metodologia trae spunto da precedenti esperienze adeguate alla realtà specifica dei centri storici abruzzesi ed è stata recepita nel DPCM 4 febbraio 2013 e nel Decreto n.1 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila.

1.2 - Determinazione del contributo

I progetti sono redatti per UMI (unità minima di intervento) coordinati a livello di aggregato edilizio e ciascuna UMI può essere composta da una o più Unità Strutturali. Il contributo concedibile per la UMI è pari alla somma dei contributi delle singole Unità Strutturali determinato con una analisi del danno e della

vulnerabilità degli edifici eseguita con il supporto delle scheda progetto. Sono definiti 4 livelli di contributo unitario corrispondenti a combinazioni delle condizioni di danno e vulnerabilità degli edifici : L0 = 700 €/mq, L1 = 1000 €/mq, L2=1200€/mq, L3=1270 €/mq. Il costo massimo L3 coincide con il contributo massimo individuato per la ricostruzione dell'edilizia agevolata rapportata all'anno 2009.

1.3 - Definizione e Identificazione : Aggregato, Umi, Unità Strutturale

L'isolato è delimitato da strade, spazi pubblici e/o privati comunque percorribili che può avere dimensioni rilevanti ed è individuabile con i codici identificativi attribuiti dal DPC.



Fig. 1 - Esempio di individuazione di isolato su base catastale



Fig. 2 - Esempio di individuazione di Isolato su CTR

Può costituirsi come aggregato unico ovvero può essere suddiviso in più aggregati quando sono presenti giunti e connessioni deboli tra gli edifici. Nel caso di aggregati particolarmente complessi e di dimensioni elevate è possibile effettuare la divisione in UMI che saranno oggetto di intervento unitario nel rispetto di una corretta modellazione degli aspetti di interazione strutturale tra le parti stralciate e quelle poste in adiacenza. Nella figura 5 sono indicate alcune configurazioni che illustrano, in modo sintetico, il percorso di accrescimento e di trasformazione degli aggregati urbani.



Fig. 3 - Individuazione definitiva dell'aggregato

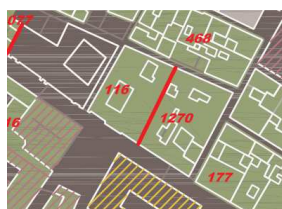
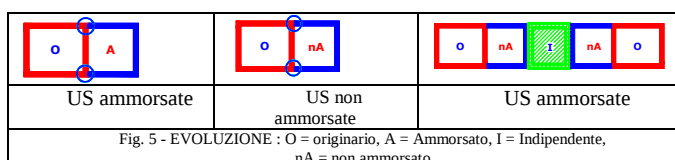


Fig. 4 - Identificazione definitiva delle Porzioni di Aggregato (US)



Nelle figure 6, 7 è riportata l'individuazione delle unità strutturali di una UMI comprendente tre US aventi tipologia costruttiva differente.

US 1 : edificio in cemento armato con forma a C, irregolare in pianta, realizzata negli anni 70 con sviluppo su otto livelli;

- US 2 – edificio in muratura, ritenuta di interesse storico, distribuita su quattro livelli e forma planimetrica rettangolare. Le coperture delle due unità strutturali sono a padiglione.
- US 3 – edificio a struttura mista con prevalenza in cemento armato e tamponature in muratura con tre livelli e profilo curvo.



Fig. 6 - Planimetria catastale con individuazione della UMI e delle US



Fig. 7 - Ortofoto dell'aggregato e individuazione della UMI e delle US

2.1 - Indice di danno

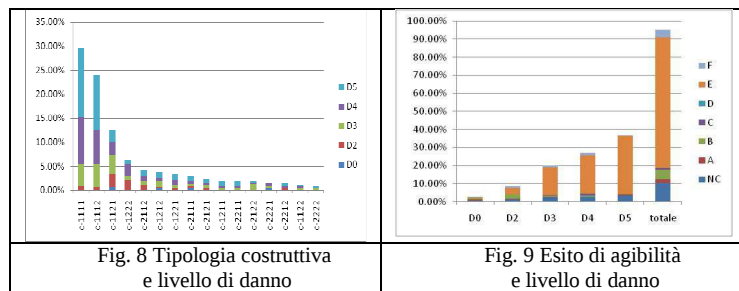
Per la valutazione del danno è stata confermata l'impostazione della scheda AeDES, utilizzata nella fase dell'emergenza per determinare gli esiti di agibilità. Partendo dai tre livelli in essa contenuti il livello di danno è stato graduato sui 5 livelli della scala Ems 98 (D1= danno lieve, D2=danno moderato, D3=danno medio, D4=danno grave, D5=danno gravissimo prossimo al crollo e crollo) attraverso una media pesata e normalizzata rispetto al danno massimo delle componenti strutturali, del livello di danno previsto e della sua estensione.

2.2 – Vulnerabilità

Per gli edifici in muratura il progettista, con il supporto della scheda progetto, individua gli indicatori di vulnerabilità relativi a strutture verticali, orizzontali, di copertura, alla distanza tra le pareti, alla presenza di piani sfalsati, al collegamento degli elementi secondari alla struttura, alla posizione e alla regolarità dell'unità strutturale. Tali elementi sono stati messi in relazione all'analisi preliminare di vulnerabilità di primo livello determinata con i dati contenuti nelle proposte di intervento e rilevati con la tabella "tipologie costruttive" della scheda AeDES. I quattro indicatori sintetici previsti nel primo livello sono : 1) qualità della muratura, 2) presenza di collegamenti di piano, 3) tipologia

degli orizzontamenti e 4) tipologia della copertura. Le tipologie costruttive più ricorrenti sono state individuate utilizzando una classificazione con quattro codici. Per ciascun indicatore è stato ipotizzato un codice con due valori corrispondente ad elementi costruttivi non efficaci (1) e efficaci (2) nei confronti della risposta sismica. Secondo tale analisi sono risultate prevalenti le tipologie costruttive 1111 (circa 28%) e 1112 (circa 23%), corrispondenti ad edifici in muratura con muratura scadente, assenza di collegamenti di piano, orizzontamenti deformabili e copertura spingente e non spingente, le tipologie 1121 con orizzontamenti rigidi e 1222 con collegamenti di piano, orizzontamenti rigidi e copertura non spingente. Il confronto con il danneggiamento, rilevato con la stessa tabella, prevista per il rilievo del danno in emergenza e impiegata nel metodo parametrico, ha confermato l'elevata vulnerabilità delle classi 1111 e 1112 con presenza di livelli di danno D4 (circa 10%) e D5 (circa 14%) e la buona risposta sismica degli edifici di classe 2222 e 2221 con muratura buona, collegamenti di piano, orizzontamenti rigidi e copertura non spingente. L'analisi ha confermato l'efficacia di alcune caratteristiche costruttive quali i collegamenti di piano per gli edifici in muratura (catene), gli orizzontamenti rigidi e le coperture non spingenti. Nel modello parametrico il numero degli indicatori è stata ampliata da quattro a nove per migliorare il livello di conoscenza della struttura. Una analisi più accurata e completa dei dati consentirà di individuare le ipotesi per la definizione della strategia di intervento e la scelta delle opere per il recupero degli edifici in relazione al danno provocato dal sisma. Il livello di vulnerabilità, basato sui criteri del modello GNDT-2V, è stato determinato attraverso l'attribuzione di un punteggio a ciascun indicatore graduato su tre livelli (alto, medio, basso) come indicato nelle tabelle 1 e 2.

Nel modello di vulnerabilità, nel caso della qualità muraria, si richiede la descrizione delle tipologie murarie dei maschi portanti sulla base di pochi parametri valutabili con indagini "a vista" e di stimare la superficie in pianta delle diverse tipologie.



Livello vulnerabilità	Punteggio
V3 – elevata	>40
V2 – Media	≥21 - <40
V1 – bassa	<25

Tabella n.1 – livelli di vulnerabilità

	INDICATORI DI VULNERABILITA'	V3 elevata	V2 media	V1 bassa	V3	V2	V1
1	qualità della muratura	caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, diatoni, ...	sbozzata con ricorsi, a spacco, ...	squadrata, mattoni pieni, con ricorsi, diatoni	15	8	4
2	qualità delle connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli.	assente	irregolari	alternanza regolare	6	4	2
3	Presenza di muratura gravante in falso, almeno su un livello, sulle strutture orizzontali per almeno il 10% della superficie in pianta.	presente	assente	assente	3	0	0
4	Elevata distanza tra pareti portanti successive (rapporto massimo interasse/spessore della muratura maggiore di 14)	>14	≥10;<14	<10	4	3	2
5	Orizzontamenti : collegamento alle strutture verticali portanti	assenti o mal collegati	collegamenti poco efficaci	ben collegati	10	7	5
6	Strutture di copertura : collegamento alle strutture verticali portanti	assente, mal collegato/pesante	collegamenti poco efficaci	ben collegati	8	6	4
7	Presenza di impalcati impostati su piani sfalsati con dislivello maggiore di 1/3 dell'altezza di interpiano	si	No	No	4	0	0
8	Carenza di collegamenti fra gli elementi non strutturali e la struttura.	assente	poco efficaci	efficaci	4	2	0
9	Posizione nell'aggregato	testata/angolo	interno sporgente	interno	3	2	1
Totale punteggio massimo					57	34	18

Tabella n.2 – punteggi di vulnerabilità

I parametri richiesti sono : materiale, tipologia, lavorazione, dimensione degli elementi, presenza di ricorsi, listature, presenza di zeppe, consistenza e tipologia della malta, presenza di diatoni o legamenti trasversali, sfalsamento dei giunti verticali, tipologia della sezione e stato di conservazione. Attraverso questi parametri è determinata dalla scheda progetto la tipologia muraria attraverso un procedimento (Podestà, Lemme, Martinelli 2008) che individua gli elementi ritenuti rappresentativi delle classi tipologiche relative alle murature storiche proposte da NTC 2008.

2.3 – Correlazione vulnerabilità - danno

Sulla base del rilievo del danno sismico è stato possibile correlare il danno alla vulnerabilità degli edifici e individuare, in via preliminare, la capacità alle azioni sismiche degli edifici sulla base della vulnerabilità rilevata con la scheda

progetto. E' stata fatta una analisi preliminare che prevede per gli edifici con danno nullo una vulnerabilità bassa (prossima a zero) e una capacità sismica massima comparabile alla azione sismica di progetto mentre per gli edifici crollati o con danno gravissimo (D5) è stata ipotizzata una vulnerabilità elevata e una capacità molto bassa alla azioni sismiche.

Nei grafici è indicata la correlazione tra il danno e la vulnerabilità, rilevata in un primo campione di progetti (2013), e il confronto con i dati rilevati dalla proposte di intervento (2010).

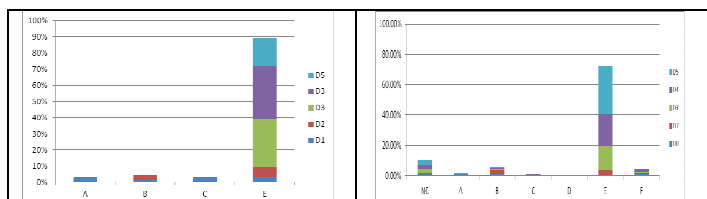


Fig. 10 - 2013 - Correlazione danno - esito agibilità campione centro storico L'Aquila progetto P1

Fig. 11 - 2010 - Correlazione danno esito agibilità centro storico L'Aquila - proposte intervento

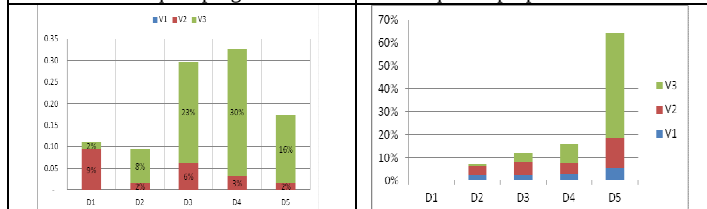


Fig. 12 - 2013 - correlazione danno - vulnerabilità campione centro storico L'Aquila - P1

Fig. 13 - 2010 - correlazione danno vulnerabilità centro storico L'Aquila - proposte intervento

Il confronto evidenzia un numero superiore di edifici con danno D5 e una distribuzione più omogenea del danno nel campione 2013. Il campione del 2013 evidenzia, inoltre, un numero maggiore di edifici inagibili ai quali non risulta collegato il contributo massimo.

Livelli di contributo unitario (€/mq)	
L0=	610
L1=	990
L2=	1100
L3=	1270

Tabella n.3 - Livelli di contributo unitario

Correlazione danno-vulnerabilità	Muratura		
	Livello di vulnerabilità		
	V1 Bassa	V2 media	V3 elevata
D0 - danno nullo	L0	L0	L1
D1 - danno lieve	L0	L1	L1
D2 - danno moderato	L1	L1	L2
D3 - danno medio	L1	L2	L2
D4 - danno grave	L2	L2	L3
D5 - danno gravissimo	L2	L3	L3

Tabella n.4 - correlazione danno vulnerabilità

Nella tabella 3 per gli edifici in muratura sono indicati i livelli di costo e nella tabella 4 le correlazioni tra i livelli di danno e di vulnerabilità. Per determinare i livelli di costo associabili ai livelli di danno e vulnerabilità è

stato stimato il costo per la esecuzione degli interventi ritenuti efficaci e necessari per eliminare le carenze costruttive previste dal metodo parametrico e riparare il danno sismico. Essi sono stati organizzati in sequenze logiche in funzione del livello di danno, della vulnerabilità e del costo. I costi sono stati determinati facendo riferimento a quelli previsti dal tariffario regionale rapportati al mq di superficie ammissibile.

n	Indicatore di vulnerabilità e interventi consigliati	V3 = elevate	V2 = media	V1 = bassa
1	qualità della muratura	Stuccatura profonda Iniezioni di malta idraulica Connessioni trasversali Intonaco rinforzato	Stuccatura profonda Connessioni trasversali	Stuccatura profonda
2	qualità delle connessione della muratura alle angolate ed ai martelli.	Cuci scuci	Eventuale cuci scuci	
3	Presenza di muratura gravante in falso, almeno su un livello, sulle strutture orizzontali per almeno il 10% della superficie in pianta.	Costruzione di nuovi muri	Costruzione nuovi muri	
4	Elevata distanza tra pareti portanti successive (rapporto massimo interasse/spessore della muratura maggiore di 14)	Costruzione di nuovi muri in mattoni	Costruzione di nuovi muri	
5	Orizzontamenti : collegamento alle strutture verticali portanti	Collegamenti di piano Rifacimento solaio in legno	Collegamenti di piano	Catene binate
6	Strutture di copertura : collegamento alle strutture verticali portanti	Cordolo in muratura Rifacimento copertura in legno	Cordolo in muratura	Cordolo in muratura-acciaio
7	Presenza di impalcati impostati su piani sfalsati con dislivello maggiore di 1/3 dell'altezza di interpiano	Solai in legno	Solai in legno	
8	Carenza di collegamenti fra gli elementi non strutturali e la struttura.	Collegamenti	Collegamenti	
9	Posizione nell'aggregato	Vulnerabilità residua o eventuali giunti	Vulnerabilità residua o eventuali giunti	Vulnerabilità residua o eventuali giunti

Tabella n.5- interventi possibili

Come si può rilevare dal confronto il contributo unitario concedibile è superiore al costo di intervento per tutti i livelli di costo. Nel caso in cui sia presente una maggiorazione media il maggior costo può essere impiegato per intervenire sugli eventuali elementi di pregio.

3.1 - Strategia di intervento

Per la scelta degli interventi, in particolare per gli aggregati urbani, sono stati individuati tre fattori principali definiti in base al comportamento strutturale. Essi sono: la 1) *configurazione in pianta* del complesso edilizio, , il 2) *livello di danneggiamento*, che può dipendere da eventi naturali quali il sisma e/o le condizioni di degrado, e 3) *la vulnerabilità sismica*, che può dipendere da carenze intrinseche legate alla tipologia costruttiva, alla configurazione planimetrica, all'assenza di presidi o alla presenza di errori costruttivi iniziali o causati da interventi successivi di consolidamento.

3.2 - Configurazione in pianta

Per gli edifici isolati, in particolar modo se compatti e regolari, l'esame del comportamento

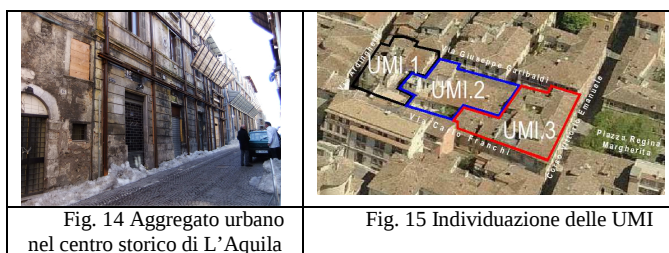
strutturale è più semplice e dipende dalla organizzazione del sistema strutturale (collegamenti tra le strutture verticali, orizzontamenti e copertura) e dalla presenza o meno di orizzontamenti deformabili e/o rigidi che possono conferire all'edificio un comportamento scatolare. Negli aggregati l'esame del comportamento sismico d'insieme è più complesso e va effettuato tenendo conto delle connessioni tra i singoli edifici e dei meccanismi locali e di quelli che coinvolgono più edifici, quali i meccanismi complanari delle facciate.

3.3 - Livello di danneggiamento

Il livello di danneggiamento dopo un evento sismico ha fornito sempre la motivazione per intraprendere nelle aree colpite dal terremoto una campagna diffusa di interventi di riparazione del danno e del miglioramento sismico. Di solito la riparazione del danno può assumere il significato di un intervento di miglioramento sismico in quanto l'edificio può essere portato ad una condizione migliore di quella precedente l'evento. In presenza di un edificio gravemente danneggiato, esclusa la possibilità della demolizione e della successiva ricostruzione, si è di solito in presenza di un contributo maggiore da parte dello Stato e gli interventi strutturali sono previsti nella prospettiva di un adeguamento diffuso. Quando il danno è limitato il contributo statale è minore, e gli interventi di miglioramento devono essere mirati per contenere i costi.

Elenco degli interventi possibili	D0	D1	D2	D2	D3	D4	D4
	D1	D2	D3	D3	D4	D5	D5
	V1	V2	V2	V3	V2	V1	V3
	L0	L1	L1	L2	L2	L2	L3
Strutture orizzontali							
Catene singole o binarie	19.50	19.50	19.50				19.50
Collegamenti di piano		0	0	156	156	156	0
Irrigidimento orizzontamenti (legno, ferro, volte)							
Rifacimento solai in legno							208
Rifacimento solai in acciaio							
Rifacimento solai in c.a.							
Strutture verticali							
Regolarizzazione Muratura							
Sarcitura lesioni	26	26	26	52	52	78	78
Chiusure vuoti/aperture	39	39	39	39	39	39	39
Cuci-scuci	0	0	39.00	39.00	39.00	39.00	78.00
Costruzione nuovi muri in mattoni (spessore medio 60 cm)		0	39	39	39	39.00	39
Realizzazione giunti				0			0
Consolidamento piattabande	39	39	39	39	39	39	39
Spostamento cassette gas							
Rinforzo							
Snaccatura profonda	0	0	0	26	26	26	26
Iniezioni malta idraulica				39			39
Connessioni trasversali	0	0	0	78	78	78	78
Intonaco rinforzato	0	0	0	39	39	39	39
Copertura							
Irrigidimento copertura + cordolo in acciaio	26	26	26	26	26	26	
Irrigidimento copertura + cordolo in muratura							39
Copertura in acciaio							
Copertura in legno		0	0	91	91	91	91
Collegamento di elementi secondari alla struttura portante		13	13	26	26	26	26
Totale	149.5	162.5	240.5	689	650	676	838.5
Finiture	44.85	48.75	72.15	206.7	195	202.8	251.55
Impianti	29.9	32.5	48.1	137.8	130.00	135.2	167.7
Totale con finiture e impianti	224.25	243.75	360.75	1033.5	975	1014	1257.75

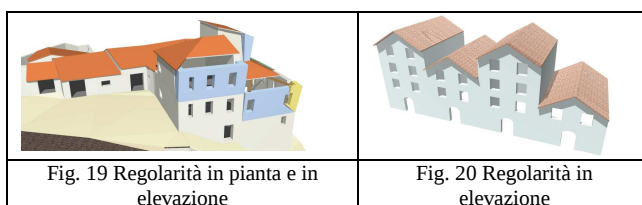
Tabella n.6 – sequenze di intervento



3.4 - La vulnerabilità sismica

La vulnerabilità sismica, intesa come la sommatoria delle carenze costruttive che possono influenzare la risposta sismica di un complesso edilizio, sia esso isolato che in aggregato, dipende da diversi fattori che sono:

- la configurazione planimetrica e altimetrica associata a meccanismi di collasso influenzati dallo sviluppo in pianta e in altezza.
- i materiali e le tecniche costruttive che possono favorire l'attivazione di meccanismi di danneggiamento e dipendono direttamente dagli elementi costitutivi gli elementi strutturali.
- l'assenza di collegamenti tra gli elementi strutturali orizzontali e verticali, il rispetto delle regole dell'arte e la presenza di errori costruttivi.



Dall'esame di questi parametri sono stati individuati alcuni criteri generali per la scelta degli interventi di miglioramento sismico e gli edifici sono stati suddivisi in macrotipologie a cui corrisponde una strategia generale di intervento che può essere calibrata sul singolo caso in base ad un esame più approfondito dagli elementi tipologici. Sono individuate quattro macrotipologie, corrispondenti a strategie di intervento, che tengono conto della deformabilità degli orizzontamenti e della regolarità in pianta e in elevazione dei complessi edilizi.

A1 - Edifici regolari in pianta e in elevazione con orizzontamenti deformabili e muratura di buona o cattiva qualità.

Appartengono a questa macrotipologia gli edifici isolati o gli aggregati edilizi compatti e caratterizzati da una regolarità in pianta (edifici a blocco, a schiera corta). In questo caso la strategia di intervento è condizionata dal livello di danneggiamento post-evento e la presenza della regolarità in pianta potrebbe favorire la trasformazione dei solai da deformabili a rigidi e la cattiva qualità della muratura potrebbe richiedere un intervento di consolidamento diffuso. In presenza di un livello di danno grave e/o di una muratura di buona qualità è possibile prevedere il consolidamento sia delle murature che degli orizzontamenti trasformandoli da deformabili a rigidi conferendo all'edificio un comportamento scatolare. In presenza di un danneggiamento lieve è possibile prevedere soltanto l'irrigidimento degli orizzontamenti. Si sconsiglia tale intervento quando la muratura è scadente perché verrebbe conferito un comportamento scatolare all'edificio con prevalenza dei meccanismi di taglio in presenza di una muratura non idonea a resistere a tali azioni e l'intervento dovrebbe essere integrato con un rinforzo delle strutture verticali. È determinante, inoltre, la qualità e la quantità dei collegamenti tra gli elementi strutturali orizzontali e verticali e nel caso di collegamenti insufficienti, questi vanno previsti in modo diffuso. In presenza di una massa muraria insufficiente vanno previsti interventi di consolidamento e regolarizzazione del tessuto con esecuzione di nuove pareti, rinforzo delle aperture e chiusura dei vuoti superflui.

A2 - Edifici non regolari in pianta e/o in elevazione con orizzontamenti deformabili in presenza di muratura di buona o cattiva qualità.

La tipologia è caratteristica degli edifici inseriti negli aggregati dei centri storici con configurazione irregolare in pianta e/o in elevazione. La presenza di solai rigidi può produrre deformazioni nel piano dell'edificio con conseguente aumento del danneggiamento e deformazione delle cellule murarie. Indipendentemente dal livello di danno e dalla qualità della muratura, si consiglia di prevedere sempre solai deformabili e graduare l'intervento sulle murature in funzione delle effettive necessità. Si dovrà, prioritariamente, prevedere il controllo dei meccanismi fuori del piano ai vari

livelli e in copertura e, successivamente, il consolidamento della muratura. Per questi edifici si consiglia di ottenere un comportamento scatolare attraverso l'inserimento di catene o collegamenti in acciaio, evitando l'irrigidimento degli orizzontamenti; nel caso di massa muraria insufficiente vanno previsti interventi di regolarizzazione del tessuto con l'inserimento di nuove pareti, il rinforzo delle aperture, la chiusura dei vuoti e il consolidamento della muratura.

A3 - Edifici regolari in pianta con orizzontamenti rigidi e muratura di buona o cattiva qualità.

Appartengono a questa tipologia gli edifici eseguiti negli ultimi 40-50 anni o che hanno subito interventi di consolidamento con le tecniche in uso negli anni "80" e "90" caratterizzate dall'uso del cemento armato e da irrigidimenti parziali. In questi casi la vulnerabilità è bassa, il danneggiamento è limitato e l'intervento dovrà essere rivolto a correggere gli errori costruttivi e la riparazione del danno. In presenza di muratura di cattiva qualità occorre prevederne il consolidamento.

A4 - Edifici non regolari in pianta con orizzontamenti rigidi e muratura di buona o cattiva qualità.

In questa tipologia rientrano gli edifici aventi caratteristiche costruttive differenti che hanno subito interventi di irrigidimento negli ultimi anni e che possono essere inseriti anche in aggregati urbani con edifici adiacenti e orizzontamenti deformabili. La presenza contemporanea della irregolarità in pianta e dei solai rigidi costituisce una condizione strutturale sfavorevole di difficile controllo. Tenuto conto che risulta difficoltoso intervenire sugli orizzontamenti rigidi diventa necessario elevare la resistenza delle murature, migliorare la qualità dei collegamenti di piano e valutare la possibilità di regolarizzare la tessitura muraria anche mediante la esecuzione di nuovi muri e di giunti.

4 - Scelta degli interventi e correlazione con il danno e la vulnerabilità

Per quanto riguarda la scelta degli interventi sono state individuate alcune sequenze predefinite applicabili alle diverse tipologie costruttive, che consentono di definire il migliore rapporto costo-benefici in termini di riduzione della vulnerabilità sismica. Sono stati selezionati gli interventi possibili per i quali è stata fatta una analisi di

costo basandosi sui prezzi delle lavorazioni ricavate dal tariffario regionale suddividendoli in interventi sulle strutture orizzontali, sulle strutture verticali e in copertura. Le sequenze di intervento sono state calibrate sul livello vulnerabilità e danno e corrispondono ai quattro livelli di costo previsti dal modello parametrico basandosi sulle indicazioni riportate nella tabella n.6.

Livello di costo L0 = 700 euro€/m1 :
corrisponde alla *ricostruzione leggera* ed è adottabile per gli edifici danneggiati in modo lieve, con vulnerabilità bassa caratterizzati da una muratura di buona qualità, con solai deformabili o rigidi e una copertura leggera non spingente. Oltre alla riparazione del danno si prevede l'inserimento dei collegamenti di piano nel caso di solai deformabili, la realizzazione di un cordolo o di un cerchiaggio di sommità, il consolidamento delle piattabande e l'eventuale regolarizzazione del tessuto murario.

Livelli di costo medio L1 = 1000 e L2=1100 :
corrisponde alla *riparazione con miglioramento sismico* applicabile agli edifici che differiscono dai primi per il livello del danneggiamento compreso tra lieve, moderato e medio e vulnerabilità variabile da bassa ad elevata come indicato nella tabella della correlazione danno-vulnerabilità. Sono previsti interventi di riparazione consistenti in operazioni di cucì scucì, nella chiusura di aperture o di nicchie, e il consolidamento delle piattabande e delle murature. Anche in questo caso l'inserimento di catene o la realizzazione dei collegamenti di piano e gli interventi in copertura sono necessari per contrastare i modi di danno locale. Le sequenze 2 e 3 prevedono un costo maggiore che corrisponde ai livelli di costo L1=1000 euro/mq e L2=1100 euro/mq della ricostruzione pesante.

Livello di costo massimo L3=1270 €/mq :
corrisponde agli edifici danneggiati in modo grave con vulnerabilità elevata, con muratura di scadente qualità, con numerose carenze costruttive, assenza di collegamenti di piano e copertura spingente. Corrisponde alle classi strutturali 1111 e 1112 maggiormente danneggiate e presenti in circa il 51% (28% classe 1111 e 23% classe 1112 23%) degli aggregati del centro storico di L'Aquila . La sequenza prevede la esecuzione di interventi di regolarizzazione del tessuto murario, il consolidamento delle murature, che può essere

realizzato con differenti tecnologie (collegamenti trasversali e iniezioni, cuciture armate attive, materiali compositi, ..), la realizzazione dei collegamenti di piano e interventi in copertura (cordolo, sostituzione elementi spingenti, ...). Il costo della sequenza tre è elevato e per esigenze di tutela e conservazione del patrimonio edilizio si procederà sempre a consolidare l'esistente e si ricorrerà alla demolizione soltanto nei casi di edifici di scarso pregio architettonico non facenti parte del tessuto storico. Le quattro sequenze sono state esaminate per avere un'indicazione generale dell'efficacia degli interventi di miglioramento sismico ed è stato valutato il livello di vulnerabilità di un edificio virtuale prima e dopo l'intervento esaminando per ciascuna sequenza la variazione della vulnerabilità e il relativo costo dopo la esecuzione di ciascun intervento.

Nei grafici, sull'asse orizzontale, è riportato l'ordine di esecuzione degli interventi ed in ordinata il costo, e il livello di vulnerabilità. In ciascun grafico la prima linea orizzontale corrisponde al valore massimo della vulnerabilità e la seconda linea orizzontale al livello di costo massimo. Dall'esame dei grafici e dal loro confronto si evidenzia come sia possibile ridurre notevolmente la vulnerabilità e raggiungere il livello di sicurezza previsto dalla normativa per la ricostruzione e fare alcune considerazioni di carattere generale utili per la progettazione degli interventi.

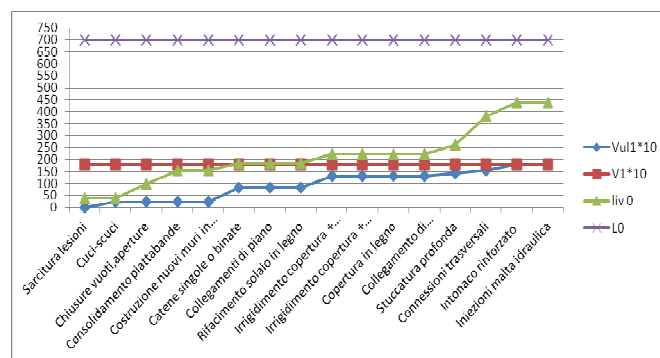


Fig. n.21 Sequenza n.1 – Livello di danno D1-vulnerabilità V1 e Costo L0

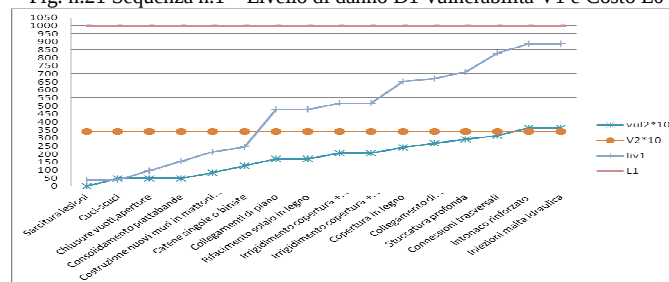


Fig. n.22 Sequenza n.2 – Livello di danno D2-vulnerabilità V2 e Costo L1

La variazione della vulnerabilità complessiva risulta essere minore di quella dei singoli

interventi in quanto alcune lavorazioni intervengono su più parametri del modello di verifica. Sono stati individuati e selezionati gli interventi che hanno un costo elevato e determinano una riduzione paragonabile a quella degli interventi che hanno un costo minore consigliati per gli edifici con livello di costo L0

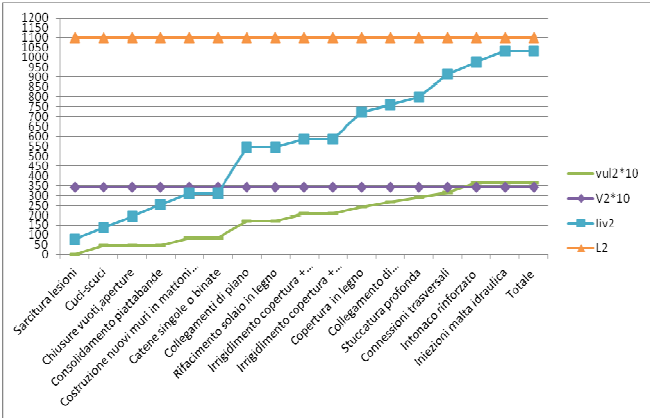


Fig. n.23 Sequenza n.3
Livello di danno D3-D4-vulnerabilità V2 e Costo L2

Gli interventi sugli orizzontamenti e di regolarizzazione della maglia muraria contribuiscono in modo significativo alla riduzione della vulnerabilità con costi contenuti. Gli interventi di rinforzo e miglioramento delle proprietà meccaniche delle murature hanno costi elevati con una riduzione limitata della vulnerabilità, se eseguiti in sequenza con altri interventi, e possono essere eseguiti per edifici con livelli di costo L1 e L2.

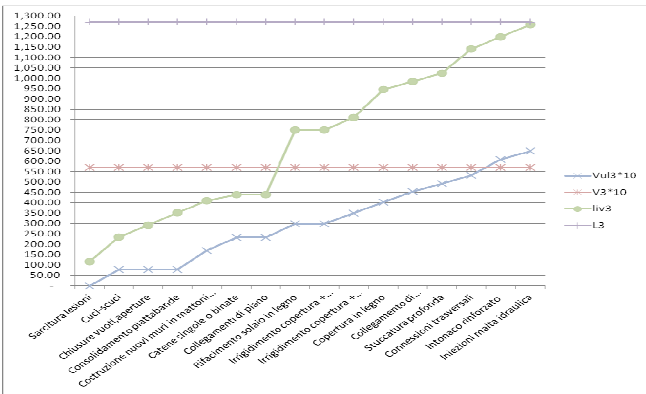


Fig. n.24 Sequenza n.4
Livello di danno D4-D5-vulnerabilità V3 e Costo L3

5 - Maggiorazione per edifici di interesse paesaggistico, pregio e vincolo diretto

Per gli edifici di pregio sono state previste maggiorazioni del contributo pari al 60% e del 100% per gli edifici con vincolo diretto e interesse paesaggistico. D'intesa tra il comune di L'Aquila e la Soprintendenza d'Abruzzo sono stati individuati e valutati alcuni 'indicatori' da

cui è possibile rilevare l'entità delle maggiorazioni da applicare agli edifici del comune di L'Aquila (vincolo diretto e interesse paesaggistico per la zona A del PRG del centro storico del capoluogo, pregio e vincolo diretto per il resto del territorio comunale). La valutazione parametrica prevede che ad ogni indicatore sia assegnato un coefficiente che, associato ad una unità di misura, concorre insieme agli altri a un incremento del contributo base, da finalizzare al recupero e alla tutela di quei particolari caratteri. Nel caso dell'interesse paesaggistico gli indicatori previsti per il nucleo storico della città di L'Aquila sono : a) *rilevanza relativa agli aspetti percettivi* : facciate, intonaci (da recuperare o da reintegrare), paramenti esterni pregiati, decorazioni pittoriche, elementi in rilievo in legno/stucco/pietra/ferro, b) *posizione rispetto allo spazio pubblico*; c) *elementi decorativi e/o monumentali* quali imbotti in pietra, balconi sporgenti in pietra con mensole e/o ringhiera in pietra/ferro/ghisa, cornicioni, in stucco/legno/laterizio e serramenti originari in legno/ferro, pavimentazioni tradizionali e/o elementi di arredo, d) *apparati decorativi di interesse storico artistico* quali affreschi, dipinti, stucchi, d) *interazione con lo spazio pubblico* come la presenza di un cortile aperto su spazio pubblico, presenza di portici e/o loggiati, scaloni e androni monumentali, manto di copertura in coppi antichi, configurazione morfologica caratterizzante lo spazio urbano e) *rilevanza rispetto alla cultura materiale tradizionale* per quanto attiene tipologia e morfologia originarie e le tecniche costruttive con materiali originari; f) *rilevanza rispetto all'epoca di costruzione*. Sinteticamente a ciascuna tipologia di edificio è possibile associare un indicatore che tiene conto del livello di danno, vulnerabilità, costo e pregio storico artistico.

Indicatore		Intervallo
D	Danno	Variabile tra D0 nullo e D5 gravissimo crollo
V	Vulnerabilità	Variabile tra V1 bassa a V3 elevata
L	Livello di costo	Variabile tra L0=700 euro/mq a L3=1270 euro/mq
I	Ip – indicatore di pregio	Variabile tra 0% e 60%
	Ii – indicatore interesse paesaggistico	Variabile tra 0% e 100%
	Iv – indicatore di Vincolo diretto	Variabile tra 0% e 100%
ISA	Indicatore Storico Artistico	CSA/Lm con : - CSA = costo per il restauro dei Beni Storico artistici al mq di superficie ammissibile a contributo del bene contenitore - Lm = livello di costo maggiorato per l'interesse culturale

Tabella n.7 – Indicatori

La vulnerabilità complessiva risulta essere influenzata anche da questi indicatori che possono essere considerati come correttivi della vulnerabilità dell'edificio determinata con il modello parametrico. Il campione esaminato (40 UMI e 74 US) non consente di stimare in modo significativo l'influenza degli indicatori di pregio sulla vulnerabilità che potrà essere valutata a valle dell'analisi dei dati dell'intero centro storico. Inoltre occorre evidenziare che per tali edifici "gli interventi dovranno garantire la conservazione dell'architettura in tutte le sue declinazioni, in particolare valutando l'eventuale interferenza con gli apparati decorativi, in modo che si integrino con la struttura esistente senza trasformarla radicalmente, che rispettino la concezione e le tecniche originarie della struttura, nonché le trasformazioni significative avvenute nel corso della storia del manufatto. Pertanto sono stati ritenuti non ammissibili per la riparazione degli edifici gli interventi di seguito riportati, in quanto ritenuti invasivi, non reversibili, non rispettosi delle tecniche e della concezione originaria della struttura, rigidi rispetto alla risposta sismica, come è stato evidenziato laddove sono stati utilizzati per il restauro e recupero delle murature storiche:

Strutture verticali : Posa in opera di intonaco cementizio armato con rete elettrosaldata in acciaio sulle pareti verticali, esecuzione di perforazioni armate con barre di acciaio ancorate con iniezioni di cemento, consolidamento delle murature con malta cementizia.

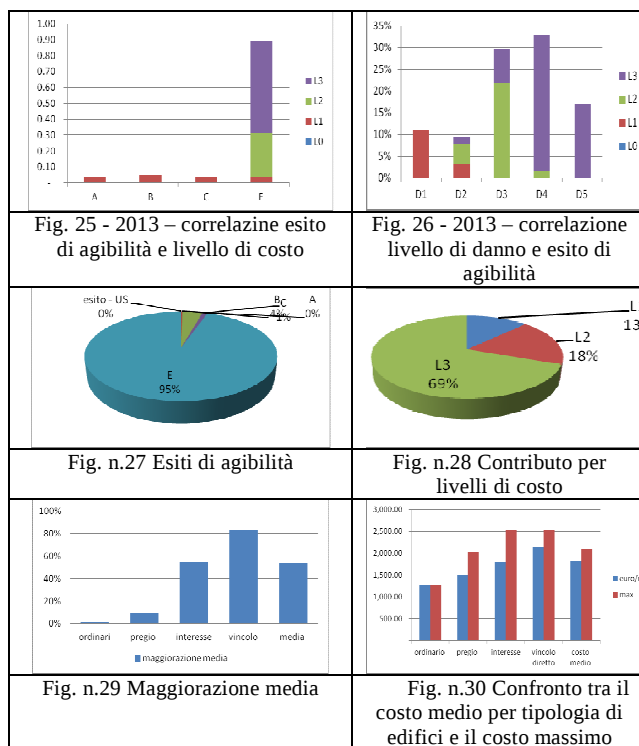
Strutture orizzontali : Consolidamento delle strutture voltate con cappe in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, esecuzione di orizzontamenti in cemento armato e di solette molto rigide, cordoli in breccia in cemento armato.

Interventi in copertura : Esecuzione di cordoli in calcestruzzo armato di elevato spessore, Strutture portanti in cemento armato, irrigidimenti localizzati con elementi in cemento armato."

6 – Analisi dei risultati dell'applicazione del modello parametrico

L'applicazione del Modello Parametrico è iniziata a gennaio 2013 e di seguito si riportano i risultati di un primo campione di 40 UMI del centro storico di L'Aquila corrispondente a 74 unità strutturali pari a circa il 15% del totale. La distribuzione del danno evidenzia la prevalenza di edifici con danni tra D3-D4 e D5 e livello di

vulnerabilità V3. Per il campione si ha una prevalenza di edifici con esito E (inagibili) pari al 95% e una distribuzione dei livelli di costo con prevalenza livello L3 (69%). La maggiorazione media è del 54.3% distinta 10% per gli edifici di pregio, 54.6% per quelli di interesse paesaggistico e 83,4% per quelli con vincolo diretto. La correlazione tra il livello di costo e l'esito di agibilità evidenzia la presenza di livelli di costo inferiori al livello di costo massimo per gli edifici inagibili (circa 30%). La correlazione tra il livello di costo e il danno mostra che gli edifici con livello di danno D3 (medio grave) hanno, in molti casi, un livello di costo inferiore al livello massimo mentre per i livelli di danno D4 e D5 si ha prevalenza del livello di costo L3. Tale differenza dipende, in modo sostanziale, dalla vulnerabilità che necessariamente interviene nel modello parametrico per determinare il livello di costo. La figura 32 evidenzia un costo medio per ciascuna tipologia di edifici inferiore al costo massimo.



7 – Diagrammi a blocchi

Nelle figure seguenti è riportato il diagramma a blocchi che illustra l'iter procedurale del progetto parte prima e parte seconda fino all'inizio dei lavori e il calcolo del contributo con il modello parametrico.

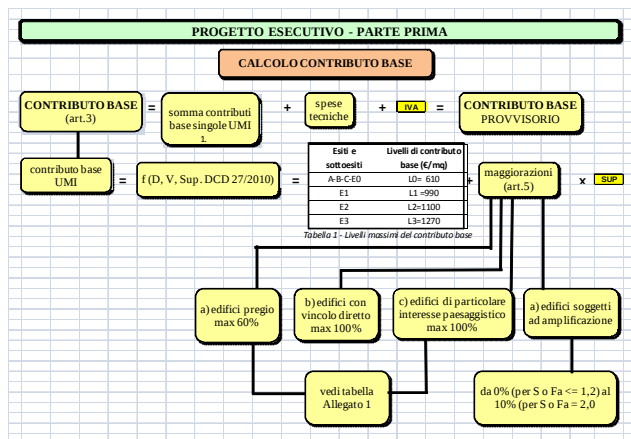


Fig. n.34 Diagramma a blocchi modello parametrico

8 Conclusioni

Il modello parametrico prevede la determinazione del contributo sulla base delle caratteristiche costruttive e di pregio degli edifici in modo oggettivo. L'iter per l'approvazione dei progetti è veloce, è possibile la programmazione degli interventi nel tempo inoltre l'impiego della scheda progetto favorisce il controllo e il monitoraggio del procedimento in tempo reale. Esso rappresenta un riferimento valido per la ricostruzione di centri storici danneggiati da eventi sismici e con opportuni accorgimenti e adattamenti alle varie realtà regionali potrebbe diventare uno standard di riferimento nazionale. Le analisi eseguite su un primo campione di edifici hanno evidenziato la stretta correlazione il livello di costo, il danno e la vulnerabilità che interviene nel modello parametrico.

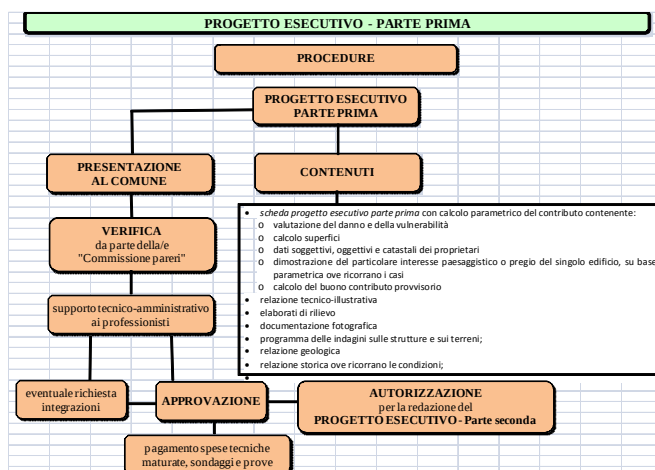


Fig. n.35 Progetto parte prima

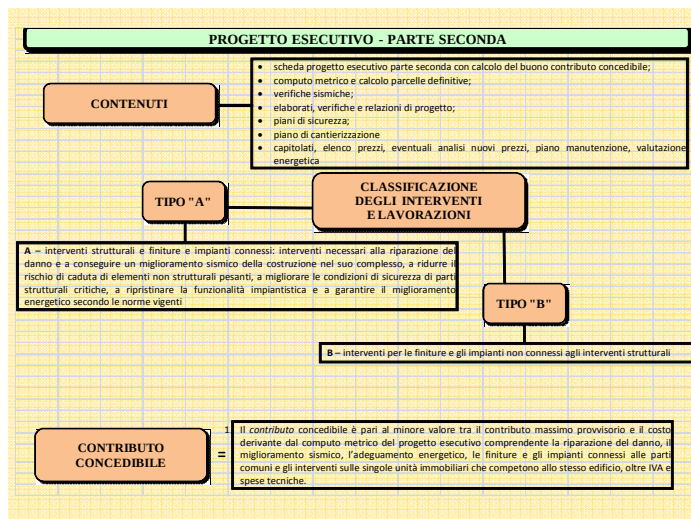


Fig. n.36 Progetto esecutivo parte seconda

Riferimenti Bibliografici

- . DPCM 4 Febbraio 2013
- . Decreto n.1 Ufficio Speciale Ricostruzione L'Aquila, 2013
- . Intesa per gli edifici di interesse paesaggistico per il centro storico di L'Aquila ai sensi della OPCM 3996 tra comune di L'Aquila e Direzione Regionale Mibac, 2012
- . Comune di L'Aquila, Piano di Ricostruzione, 2012
- . Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'Assemblea Generale del 23 luglio 2010, prot. n. 92, 2010
- . NTC - D.M. 14 gennaio 2008;
- . OPCM 3790/2009
- . GNDT, scheda per la valutazione della vulnerabilità degli edifici in muratura
- . Lemme A., Podestà S., Martinelli A. indicazioni per la valutazione della qualità muraria da Sisma Molise 2002, dall'emergenza alla ricostruzione, edifici in muratura, DEI 2008
- . E. Curti, Lemme A., Podestà A., A.Martinelli, indicazioni per la valutazione della qualità muraria, Anidis 2007
- . GNDT, SS, manuale tecnico per la compilazione della scheda di agibilità AeDES, 2001,
- . Comune L'Aquila - CNR-ITC L'Aquila, scheda progetto per la presentazione delle proposte di intervento, 2010

DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N.83

MISURE URGENTI PER LA CHIUSURA DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DETERMINATASI NELLA REGIONE ABRUZZO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, NONCHÉ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO E IL RILANCIO DEI TERRITORI INTERESSATI

Art. 67-bis (Chiusura dello stato di emergenza)

1. -Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.

2. – Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato per la ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del Commissario delegato.

3. – In ragione della necessità di procedere celermente nelle azioni di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonché di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o comunque flessibile in servizio presso Comuni, Province e Regione Abruzzo, assunto sulla base delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012, presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale non apicale in servizio presso l'Ufficio Coordinamento Ricostruzione è provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012 e fino a tutto il 31 dicembre 2012 agli Enti locali, alla Regione e alle Amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le risorse e nei limiti già autorizzati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 2011.

4. – Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012, una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, della situazione contabile e una ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo, nella emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici giorni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio Coordinamento Ricostruzione e da qualsivoglia altro organismo rientrante tra quelli indicati al comma 2.5. – Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai Comuni, alle Province e agli Enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza per le quote stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro delegato per la Coesione territoriale. Le spese sostenute dalla Regione Abruzzo a valere sulle risorse eventualmente trasferite alla stessa sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Con il medesimo decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibili, disciplina le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e l'invio dei relativi dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 67-ter (Gestione ordinaria della ricostruzione)

1. - A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della Città di L'Aquila.

2. - Per tali fini e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono previsti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla Città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici assicurano la promozione e l'assistenza tecnica della qualità della ricostruzione pubblica e privata, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo, effettuano il monitoraggio degli interventi e curano la relativa trasmissione dei dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 della Legge 31 dicembre, 2009, n. 196, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'art 1 comma 6, nonché assicurano sui propri siti istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi, garantiscono adeguati standard informativi, eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e conformità urbanistica ed edilizia e della congruità tecnica ed economica. Gli uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'utilizzo di una Commissione pareri alla quale partecipano i diversi soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

3. - L'Ufficio speciale per i comuni del cratere costituito dai Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa Intesa tra il Ministro delegato per la coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Abruzzo, i Presidenti delle province di L'Aquila, Pescara e Teramo e un Coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli stessi comuni ovvero loro unioni. L'Ufficio speciale per la Città di L'Aquila è costituito dal Comune, previa Intesa con il Ministro delegato per la coesione territoriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Abruzzo e il Presidente della Provincia di L'Aquila. Nell'ambito delle citate Intese, da concludere entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, i particolari requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali ed umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui al massimo 25 a tempo determinato, per ciascun Ufficio.

4. - Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le Amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con Regione Abruzzo ed Enti locali, agli Uffici speciali di cui al presente articolo, in partenariato con le associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio.

5. - Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Comune di L'Aquila e i Comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ad assumere a tempo indeterminato complessive 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unità assegnate al Comune di L'Aquila e fino a 72 unità assegnate agli altri Comuni del cratere. In considerazione delle suddette assegnazioni di

personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica delle amministrazioni interessate.

6. - Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ad assumere a tempo indeterminato complessive 100 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale è assegnato fino a 50 unità agli Uffici speciali di cui al comma 3, fino a 40 unità assegnate alle Province interessate, fino a 10 unità assegnate alla Regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale torna all'Amministrazione per finalità connesse "calamità e ricostruzione", secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica delle amministrazioni interessate.

7. - Le procedure concorsuali di cui al comma 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994, su delega delle Amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice sarà designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

8. - Nell'ambito delle Intese di cui al comma 3 del presente articolo sono definite, sentito il Ministro della Funzione pubblica, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui al comma 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilità di una quota di riserva in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la Regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune di L'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonché le modalità di assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti sul territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione, sono potenziati attraverso il trasferimento, a domanda, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. - Nell'ottica del contenimento dei costi per le attività di selezione del personale, le Amministrazioni Pubbliche previste all'art. 1, comma 2, della Legge n. 165 del 2001 potranno prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo pari ad € 14,62.

Art.67-quater (Criteri e modalità della ricostruzione)

1. - Nella ricostruzione i Comuni perseguono i seguenti obiettivi:

- a) Il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici strategici, e degli edifici privati residenziali, con priorità per quelli destinati ad abitazione principale, in uno con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
- b) L'attrattività della residenza attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, nonché della più generale qualità ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che assicurino, anche mediante premialità edilizie e comunque l'attribuzione del

carattere di priorità e l'individuazione di particolari modalità di esame e di approvazione dei relativi progetti:

- 1) un elevato livello di qualità, in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza nonché di sostenibilità ambientale ed energetica del tessuto urbano;
- 2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico ed il risparmio energetico;
- 3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli edifici;
- 4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici, la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti.c) La ripresa socio-economica del territorio di riferimento.

2. – Gli obiettivi di cui al comma 1 si attuano mediante:a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;b) programmi integrati nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano che necessiti di interventi unitari. In tal caso il comune, previo consenso dei proprietari degli edifici rientranti nell'ambito medesimo, può bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;c) delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni delle fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega è rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di legge. In caso di condomini, la delega è validamente conferita, ed è vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio anche se dissenzienti, purché riguardi almeno i 2/3 dei proprietari di appartamenti destinati a prima abitazione, ovvero i 3/4 dei proprietari delle unità immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il ricorso a tale modalità di attuazione, si possono prevedere premialità in favore dei proprietari privati interessati che ne facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella diversificazione delle destinazioni d'uso, nonché, in misura non superiore al 30%, di incrementi di superficie utile compatibile con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti storici, privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.

3. - Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi fondamentali di cui all'art. 117, 3° comma, Cost. hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa regionale.

4. - Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata ovvero mista pubblica o privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione temporanea da parte del comune che si sostituisce ai privati nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.

5. - In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del Comune di l'Aquila, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale colà ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, pari al costo comprensivo dell'IVA degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni

dell'intero edificio, definite ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con unico proprietario. Sono esclusi dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) comma 2, dell'articolo 3. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili.

6. - Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al primo comma dell'art. 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, si intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle attività produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012 una quota pari al 5% di tali risorse è destinata alle finalità indicate nel presente comma.

7. - Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi previsti dal decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che succedono mortis causa, a titolo di erede o di legato, nella proprietà dei relativi immobili, a condizione che alla data di apertura della successione i contributi non siano stati già erogati in favore dei loro danti causa e questi fossero in possesso delle condizioni e ancora in termini per richiederli.

8. - È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità, ferme restando la sussistenza dei requisiti di legge. Per gli orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni. Le richiamate assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

9. - I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili, le seguenti informazioni:

- a) identità del professionista e dell'impresa; b) loro requisiti di ordine generale e di qualificazione indicando espressamente le esperienze pregresse ed il fatturato degli ultimi cinque anni;
- c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
- d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
- e) modalità e tempi di consegna;
- f) dichiarazione di volere subappaltare l'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicando la misura e l'identità del subappaltatore.

10. - Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma, è istituito un elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione. Gli Uffici speciali, di cui al comma 2 dell'articolo 2, fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nel suddetto elenco. L'iscrizione nell'elenco è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti di

cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e alle verifiche antimafia effettuate dalle prefetture competenti.

Gli aggiornamenti periodici delle suddette verifiche sono comunicati dalle prefetture agli Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici dall'elenco. Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata, requisiti minimi inderogabili di capacità e qualificazione dei professionisti e delle imprese che progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonché prescrizioni a tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale impiegato nei cantieri della ricostruzione.

11. - Le cariche elettive e politiche di comuni, province e regione dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009 sono incompatibili con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini o la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente norma sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni.

12. - Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 67-quinquies (Risparmi di spesa)

1. - Sono abrogati l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'Unità tecnica finanza di progetto, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, relativo alla Segreteria tecnica della cabina di regia, ridenominata Segreteria tecnica per la programmazione economica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2008.

2. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, è riorganizzato il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assumerà la denominazione di "Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato", e ne sono ridefinite, in particolare, le funzioni, la composizione e le modalità di attribuzione dei relativi incarichi che dovranno comunque ispirarsi a criteri di massima trasparenza. Restano ferme la competenze e le modalità di funzionamento del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità.

3. - Il numero dei componenti del Nucleo per la valutazione dei fabbisogni e dei piani e programmi di investimenti pubblici e delle operazioni di partenariato pubblico e privato e del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità, di cui al comma 2 del presente articolo, è fissato nella misura massima di 25 unità.

4. - Gli incarichi in essere presso l'Unità tecnica finanza di progetto, la Segreteria tecnica per la programmazione economica e il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici cessano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 del presente articolo.

5. - Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 è soppresso. Presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del Ministero dello sviluppo economico è istituita l'Unità tecnica per la qualità delle politiche di coesione.

6. - L'Unità per la qualità delle politiche di coesione, costituita da non più di 50 componenti, si articola in tre Sezioni operative finalizzate al supporto tecnico alla programmazione e valutazione, alla verifica e monitoraggio degli interventi delle politiche di coesione e al coordinamento della costruzione e analisi dei conti pubblici territoriali.

7. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definite le funzioni della Unità, l'organizzazione, le modalità di selezione dei componenti, i requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedure di selezione e le modalità di attribuzione degli incarichi.

8. - Tutti gli incarichi e i contratti relativi al personale e ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, cessano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 67-sexies (Disposizioni transitorie e finali)

1. - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, ove a ciò non abbiano già provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'art. 14, comma 5 bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalità di cui alla presente legge sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica.

2. - Sino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità.

3. - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo e di tutte le misure già adottate a favore del sisma del 6 aprile 2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di cui all'art. 1 del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 "Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 come integrato dal successivo decreto del Commissario delegato del 17 luglio 2009 "Allargamento dei comuni del cratere sismico" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009. Resta ferma l'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 67-septies (Copertura finanziaria)

1. - Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 67-quater, valutati in 11.500.000 di euro a decorrere dal 2013, nonché 500.000 euro a decorrere dal medesimo anno per le spese di funzionamento degli uffici di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter, si provvede quanto a 3.680.000 di euro a valere sulle riduzioni di spesa, di pari importo, derivanti dall'articolo 67-quinquies, quanto a 8.320.000 di euro mediante riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Agli oneri derivanti dall'assunzione di 50 unità di personale a tempo determinato e dei due responsabili degli uffici di cui al comma 3 dell'art. 67-ter, valutati in euro 2.500.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante riduzione della autorizzazione di spesa nei medesimi anni dell'art. 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.

2.- Con uno o più decreti del Ministro delegato per la Coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse relativamente degli Uffici speciali di cui all'art. 2, nonché le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.”

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare l'art. 3, comma 1, lett. a) ed e) che prevedono la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e, in particolare, l'art. 1 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 a decorrere dal 1 febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

VISTO il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, in particolare l'art. 3-ter, comma 1, che ha interpretato l'art. 3, lett. a) ed e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, che ha prorogato sino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 con il quale il citato stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 67-bis, che, al comma 1, stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con d.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa il 31 agosto 2012 nonché l'articolo 67-ter che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in quanto compatibili con le disposizioni recate dagli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del citato decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO l'art. 67-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e, in particolare, il comma 9 che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze





DECRETA

ART. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'articolo 67-quater, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 il presente decreto disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 come individuati all'art. 67-quinquies, comma 3, del citato decreto-legge (di seguito denominati "altri Comuni del cratere"), fatte salve, per quest'ultimi, le procedure già riconosciute con l'approvazione dei Piani di Ricostruzione.

ART. 2

(Riconoscimento dei contributi per gli edifici ubicati nei centri storici del Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere)

1. Hanno accesso ai contributi previsti per la ricostruzione, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, i proprietari ovvero i titolari di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari ubicate nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni provocati dal sisma.
2. Il riconoscimento dei contributi è regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, dalle relative ordinanze e decreti attuativi vigenti, ove applicabili, con particolare riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 10 giugno 2009, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e n. 4013 del 23 marzo 2012, e dal decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla città dell'Aquila e dall'Ufficio Speciale per gli altri Comuni del cratere, di seguito indicati come "Ufficio speciale".
3. La domanda per il riconoscimento dei contributi va presentata al Comune di L'Aquila, tramite l'Ufficio speciale, e agli altri Comuni del cratere territorialmente competenti tramite gli Uffici Territoriali, che sono responsabili della istruttoria ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La domanda per il riconoscimento dei contributi deve essere corredata da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché di almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi nell'elenco di cui all'art. 10 del presente decreto al fine di consentire valutazioni comparative. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al successivo art. 10, la domanda deve essere comunque corredata da offerte provenienti da imprese o progettisti selezionati dal committente tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilità e professionalità.
5. Le unità immobiliari di cui al comma 1 sono quelle ricomprese in edifici che risultino danneggiati in conseguenza del sisma e ubicate all'interno delle aree individuate con decreto del Commissario delegato del 9 marzo 2010, n. 3.
6. La valutazione del danno e della vulnerabilità dei singoli edifici è desunta dalle risultanze e dai dati contenuti nella scheda di primo livello rilevamento danno AeDES o dalla scheda modello B-DP di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, con esito di agibilità univoco e definitivo, alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni. Gli esiti dovranno essere pubblicati dal Comune di L'Aquila e dagli altri





Comuni del cratere entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti disposizioni ove non si sia già provveduto.

7. In caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato dall'Ufficio speciale per il Comune di L'Aquila e dagli Uffici Territoriali per gli altri Comuni del cratere, in sede di presentazione del progetto parte prima o, motivatamente, del progetto parte seconda. In caso di compresenza, su uno stesso edificio, di scheda AeDES e scheda Modello B-DP, anche con esito identico, prevalgono i dati contenuti della scheda AeDES e per gli aspetti storico-architettonico ed artistici quelli contenuti nella scheda Modello B-DP.

ART. 3

(Individuazione delle Unità minime di Intervento nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere)

1. Gli interventi da realizzare nell'ambito del centro storico si attuano mediante interventi singoli od in forma associata, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, o comunque, per il caso di aggregati particolarmente complessi ed estesi, una o più unità minime di intervento.
2. Nel caso di aggregati particolarmente complessi ed estesi, ferma restando la necessità di intervenire in modo unitario, si può ricorrere ad una suddivisione degli stessi in porzioni, ovvero in Unità Minime di Intervento (UMI), di seguito UMI, costituite da una o più Unità Strutturali – edifici (US) oggetto di intervento unitario
3. Il Comune di L'Aquila cura l'aggiornamento degli aggregati e delle UMI definendo, su proposta del Capo dell'Ufficio speciale, le modalità per consentire la consultazione dell'elenco degli aggregati, delle UMI e del materiale comprovante la loro costituzione, le consistenze fisiche, i livelli di danno e quant'altro ritenuto utile per la migliore e più efficace trasparenza dei processi di ricostruzione.
4. Ai fini del presente articolo, per gli altri Comuni del cratere dotati di Piani di Ricostruzione già approvati, valgono le previsioni in essi contenute.

ART. 4

(Determinazione del contributo nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del cratere)

1. La determinazione del contributo avviene attraverso un modello parametrico basato su un'analisi preliminare del livello di danno e di vulnerabilità degli edifici (Unità Strutturali) che consente di individuare il livello di contributo base e delle eventuali maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti.
2. Il contributo base è determinato, per ciascuna Unità Strutturale, dal prodotto del contributo unitario, stabilito con la metodologia parametrica di valutazione del danno e della vulnerabilità, per la sua superficie complessiva.
3. La superficie complessiva corrisponde alla superficie utile abitabile che ricomprende anche le superfici a destinazione d'uso commerciale, artigianale, direzionale, ricettive e ad uffici e, in misura del 60 per cento, le superfici non residenziali e quelle con destinazione a parcheggio. Nel caso degli edifici in muratura portante con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, la superficie utile abitabile (SU), la superficie non residenziale (SNR) e la superficie a parcheggi (SP), come sopra definite, sono determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.
4. Il contributo massimo è costituito dal contributo base incrementato delle eventuali maggiorazioni e degli ulteriori contributi ove spettanti ed è calcolato esclusivamente per Unità Strutturale.





5. Il contributo concedibile è pari al minore valore tra il contributo base, o quello massimo, se concedibile, e il costo derivante dal computo metrico del progetto comprendente la riparazione del danno, il miglioramento sismico, il miglioramento energetico e acustico, le finiture e gli impianti connessi alle parti comuni, il cablaggio delle reti di comunicazione e gli interventi sulle singole unità immobiliari che competono allo stesso edificio, oltre all'imposta sul valore aggiunto e alle spese per rilievo, relazione geologica, progettazione, direzione lavori, coordinamento, responsabile del procedimento o incarico equivalente, sicurezza e collaudo.
6. Solo in casi eccezionali derivanti da situazioni non prevedibili, approvate dall'Ufficio speciale, il contributo per il progetto può superare il contributo concedibile calcolato ai sensi di quanto previsto dal comma 5. L'importo del progetto non può in ogni caso superare il valore del contributo massimo ammissibile e le eventuali eccedenze sono poste a carico del committente. Il contributo massimo ammissibile è determinato, per ciascuna US, dal prodotto dell'indennizzo unitario massimo per la sua superficie complessiva, incrementato delle eventuali maggiorazioni e ulteriori contributi ove spettanti.
7. Il contributo concedibile per l'UMI è dato dalla somma dei contributi delle Unità Strutturali che la compongono.
8. Il contributo così calcolato deve ridurre la vulnerabilità e raggiungere un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle NTC2008 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli edifici con vincolo diretto di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Parte II, per i quali vigono le *Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni che recepiscono integralmente il documento approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'Assemblea Generale del 23 luglio 2010, prot. n. 92, contenente l'allineamento della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale del 12 ottobre 2007 alle nuove Norme tecniche per le costruzioni 2008 (D.M. 14 gennaio 2008)*. Il contributo deve inoltre consentire di ripristinare l'agibilità edilizia e migliorare la qualità abitativa, di migliorare l'efficienza energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica, ottemperare alle norme vigenti relative alle barriere architettoniche.
9. I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:
 - 2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;
 - 1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro;
 - 0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro;
 - 0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro.
10. Con uno o più provvedimenti del Capo dell'Ufficio speciale, sentito il Comune dell'Aquila, sono definiti i criteri attuativi e le modalità di calcolo dei contributi, anche con una diversa articolazione delle risultanze della scheda AeDES, con particolare riferimento alle maggiorazioni e alla concessione di ulteriori contributi e all'indicizzazione dei costi. Nei medesimi atti sono definite le classificazioni degli interventi, le tipologie degli edifici soggetti a demolizione e/o ripristino, le priorità che il Comune deve adottare per la ricostruzione, i contenuti del progetto, da articolare in due parti, le specifiche modalità istruttorie per la concessione del contributo, compresi i tempi di conclusione del procedimento in misura comunque non superiore a 180 giorni, le tipologie degli interventi, i controlli sugli interventi in corso d'opera, le sanzioni, i criteri per la determinazione delle spese tecniche, d'intesa con





gli ordini professionali, le modalità e i criteri di miglioramento della sicurezza sismica, dell'efficienza energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica degli edifici, nonché i criteri di adeguamento e miglioramento dell'accessibilità dei diversamente abili negli edifici che beneficiano di contributi per la ricostruzione e i criteri di miglioramento della qualità abitativa.

11. Entro 30 giorni dalla concessione del contributo per la ricostruzione, il beneficiario deve assicurare la consegna dei lavori all'impresa affidataria e il tempestivo avvio del cantiere.
12. Per la determinazione del contributo per gli altri Comuni del cratere valgono le stesse modalità e criteri previsti per il Comune dell'Aquila. Tale determinazione avverrà attraverso la predisposizione di una apposita scheda parametrica da parte del competente Ufficio Speciale di riferimento.

ART. 5

(Aggregati e condomini pubblico-privati)

1. Ai sensi dell'art. 67-quater, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari privati si costituiscono in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune.
2. Gli edifici pubblici e gli edifici privati individuati come unico aggregato, data la diversa natura giuridica, entità del contributo o finanziamento, diverso livello di sicurezza minimo ai sensi delle norme vigenti e procedure relative alle modalità di affidamento e realizzazione di lavori, possono essere distinti, laddove individuabili cielo/terra, in più unità di intervento, omogenee dal punto di vista della proprietà, da gestire in forma autonoma dal punto di vista delle procedure amministrative con coordinamento tecnico, in fase progettuale ed esecutiva, sulle parti comuni.
3. Nel caso in cui l'intervento di riparazione o ricostruzione riguarda una UMI la cui quota di proprietà pubblica è inferiore al 50%, la quota di contributo relativa alle parti comuni dell'intero edificio è a carico dei fondi previsti per la ricostruzione privata; la quota di contributo relativa alle parti private è ripartita secondo le rispettive percentuali di proprietà. Nel caso in cui la quota pubblica di proprietà è pari o superiore al 50%, l'intervento di riparazione o ricostruzione delle parti comuni è affidato al soggetto pubblico, su delega dei privati proprietari ai sensi dell'art. 67-quater, comma 2, del citato decreto-legge.

ART. 6

(Varianti in corso d'opera)

1. Sono consentite varianti in corso d'opera, opportunamente motivate e rendicontate allo stato finale, purché non venga superato il limite del contributo concesso. In caso contrario gli ulteriori eventuali costi saranno posti a carico dei proprietari.
2. Nel caso di variante sostanziale, da intendersi quale variante che comporti modifica dell'intervento strutturale, riguardo al modello adottato e alla distribuzione delle forze agenti, o modifiche volumetriche e di area di sedime, la stessa deve seguire la medesima procedura prevista per l'approvazione del progetto parte seconda.

ART. 7

(Coordinamento tra aggregati)





1. Nel caso di aggregati o UMI contermini, si provvede al coordinamento degli interventi, soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione cantieristica, in modo da garantire la cantierabilità di ogni singolo intervento e di quelli ricadenti nella stessa area.
2. I Comuni di cui all'articolo 1 coordinano, tenendo conto della localizzazione dell'intervento rispetto a percorsi sicuri, alla disponibilità dei servizi a rete e al livello di interferenza con altre attività, la cantierizzazione degli interventi per superare le difficoltà connesse alla logistica e alle difficoltà di accesso e disciplina l'organizzazione dei cantieri, le misure per la sicurezza dei lavoratori, la tempistica per l'inizio dei lavori e ogni altro intervento necessario per la esecuzione coordinata dei lavori.

ART. 8

(Riqualificazione urbana dei centri storici)

1. Al fine di favorire la riqualificazione e il rinnovamento urbano dei centri storici, in funzione anche della densità, qualità e complementarietà dei servizi di prossimità e dei servizi pubblici su scala urbana, il Comune di L'Aquila può introdurre specifiche disposizioni volte alla demolizione e alla ricostruzione di edifici in cemento armato o comunque ritenuti incongrui dalla commissione pareri istituita ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In tali casi la ricostruzione può prevedere nuove definizioni tipologiche costruttive, in ossequio alle attuali conoscenze antisismiche, sempre nel rispetto del carattere dell'ambiente urbano storico.
2. Nell'ambito dei piani di progettazione unitaria o attuativi del piano di ricostruzione, al fine di perseguire la riqualificazione urbana e il miglioramento della qualità abitativa, anche attraverso il diradamento insediativo, è ammessa la demolizione degli immobili in essi ricompresi, previo nulla osta dell'Ufficio speciale, con conseguente facoltà di ricorrere all'acquisto di un alloggio equivalente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei beni immobili del patrimonio culturale, il Comune dell'Aquila, gli altri Comuni del Cratere e le restanti amministrazioni aggiudicatrici competenti possono stipulare contratti di sponsorizzazione. Per la scelta dello sponsor si applicano i principi del Trattato nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. La procedura di scelta è indetta sulla base di uno studio di fattibilità, anche semplificato. Lo sponsor scelto procede a sua cura e spese a realizzare o a eseguire i lavori, i servizi o le forniture, in proprio o mediante affidamenti a operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Ai fini del presente articolo, per gli altri Comuni del cratere dotati di Piani di Ricostruzione già approvati, valgono le previsioni in essi contenute.

ART. 9

(Disposizioni su interventi realizzati con OPCM 3771/09)

1. Gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 8 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2009 che abbiano utilizzato procedure e disposizioni contenute nelle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, all'articolo 3, n. 3757 del 21 aprile 2009, all'articolo 4, commi 1 e 2, n. 3761 del 1 maggio 2009, all'art. 4, commi 1 e 2 e art. 5 comma 1, n. 3766 dell'8 maggio 2009, all'art. 3 comma 1 e n. 3782 del 17 giugno 2009, all'art. 1 comma 2 e art. 3 comma 1, per attività le cui sedi originarie inagibili siano dislocate nel centro storico dell'Aquila, possono essere considerati quali reperimenti di soluzioni alternative a condizione che sull'area sussista la conformità urbanistica e agli stessi possono essere rilasciati, dall'ente che ha rilasciato le autorizzazioni





di cui all'art. 8 della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 2009 e dagli enti o soggetti coinvolti nel procedimento, provvedimenti abilitativi, autorizzazioni attestazioni o pareri, che trasformino le opere da temporanee a definitive e le relative procedure di acquisizione poste in essere sono efficaci per il definitivo completamento dell'iter.

ART. 10

(Esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del Cratere)

1. La realizzazione di opere edili per la ricostruzione o la riparazione di edifici privati ubicati nel Comune di L'Aquila e negli altri Comuni del Cratere, per le quali è concesso un contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni del Cratere con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento presso le Casse Edili della Provincia dell'Aquila, di Teramo e di Pescara riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. Le imprese di cui al precedente comma 3 che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori non residenti nelle province abruzzesi interessate dal sisma del 6 aprile 2009 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa di detti dipendenti e sono tenute a comunicare al Sindaco dell'Aquila e ai Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro – CPT, in cui sono ubicati i cantieri, le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quanto ritenuto utile.
5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al precedente comma 4.
6. Le imprese di cui al precedente comma 3 del presente articolo sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136:
 - a. denominazione, sede legale e partita iva dell'impresa;
 - b. nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, data di assunzione e qualifica del lavoratore;
 - c. foto del lavoratore;
 - d. indirizzo del cantiere/cantieri nei quali il lavoratore svolge la propria attività lavorativa;
 - e. eventuale riferimento all'autorizzazione del subappalto;
 - f. predisposizione per la memorizzazione di informazioni biometriche.
7. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono stabilire le caratteristiche del badge di cui al comma precedente, i lavoratori tenuti a esporre il predetto badge, le occasioni nelle quali deve essere obbligatoriamente esposto e quanto altro ritenuto utile per la identificazione dei lavoratori delle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle norme vigenti.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nelle attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonché di favorire





un'adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, l'Ufficio speciale emana un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nel relativo elenco. Tale elenco, una volta approvato, è reso disponibile presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo de L'Aquila, Pescara e Teramo, nonché presso tutti i comuni dell'area del "cratere".

9. Con l'atto generale di cui al comma 8, sono stabilite le tipologie di attività economiche per le quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione.
10. L'iscrizione nell'elenco è subordinata comunque al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché a quelli di affidabilità tecnica definiti con il citato atto generale.
11. Con il supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio speciale, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sopra indicate effettuano, con l'osservanza delle modalità dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011, le verifiche antimafia sui soggetti che hanno richiesto l'iscrizione ed il loro periodico aggiornamento. Le Prefetture comunicano i risultati delle verifiche e degli aggiornamenti svolti al Commissario delegato ai fini anche dell'eventuale cancellazione degli operatori economici dall'elenco.

ART. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Il presente decreto si applica a tutti i progetti presentati e protocollati dopo la sua pubblicazione.
2. Per i progetti già presentati e protocollati a tale data, purché risultino completi di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e dei pareri richiesti, si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione. E' data facoltà agli interessati di optare, con apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio Speciale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'applicazione dell'intera disciplina dettata dal decreto stesso. In questo caso i progetti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di opzione mantenendo la priorità acquisita nell'ordine dell'originario protocollo. Il presente comma trova applicazione anche per i progetti relativi ad immobili situati nei Comuni di cui all'articolo 1, al di fuori dei centri storici.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono costituite le Commissioni per i pareri, alle quali partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, che fanno capo all'Ufficio speciale di cui all'art.67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

ART. 12

(Controllo)

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, **- 4 FEB. 2013**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE





**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

DECRETO n.1

**DISCIPLINA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI SUGLI EDIFICI PRIVATI, UBICATI NEI CENTRI STORICI DEL
COMUNE DI L'AQUILA DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 2009**

il Responsabile dell' UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DI L'AQUILA,
VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.134 (Cessazione stato di emergenza);

VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 11.01.2013 avente per oggetto "Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.134 Cessazione stato di emergenza - Indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila, pubblicata all' Albo Pretorio in data 16 gennaio 2013;

VISTA l'Intesa tra il Sindaco di L'Aquila e il titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila per l'applicazione dei primi indirizzi per la ricostruzione dei centri storici del Comune di L'Aquila colpiti dal sisma del 2009, allegata alla Deliberazione di Giunta comunale di cui sopra;

DECRETA

ART. 1

Finalità

1. Il presente decreto definisce, in applicazione della Delibera della Giunta comunale di L'Aquila, richiamata in premessa, gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila.

ART. 2

Determinazione dell'indennizzo

1. Il progetto è unico per U.M.I. (Unità Minima di Intervento) e va redatto in due momenti distinti (*progetto -parte prima* e *progetto -parte seconda*); in caso di più U.M.I. all'interno di uno stesso aggregato o porzione di aggregato è necessario garantire il coordinamento degli interventi.
2. Il progettista, all'interno di un percorso guidato, compila la *scheda progetto -parte prima* descrivendo il danno, la vulnerabilità e le caratteristiche costruttive rilevate; la *scheda progetto-parte prima* determina in automatico il livello di danno e vulnerabilità e di





Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

conseguenza il livello di indennizzo, comprese le maggiorazioni, ove ricorrano, oltre iva e spese tecniche.

3. Le maggiorazioni per gli edifici di particolare interesse paesaggistico, di pregio o con vincolo diretto ai sensi del Dgls 42/2004 Parte II, sono determinate sulla base della tabelle parametriche riportate rispettivamente negli Allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.
4. L'indennizzo *base* è determinato ai sensi di quanto disposto dall'art.4 dell'Allegato 1 alla citata deliberazione della Giunta comunale e non può essere superiore ai livelli definiti nella seguente Tabella 1.

Esiti e sottoesiti delle U.S. (edifici)	Livelli di indennizzo unitario (€/mq)
A-B-C-E0	L0 = 700
E1	L1 = 1000
E2	L2 = 1100
E3	L3 = 1270

Tabella 1 - Livelli di indennizzo unitario

5. Il livello di indennizzo unitario riportato in Tabella 1 per edifici con esito A è riferito ad edifici in aggregato.
6. Nel caso di U.M.I. in cui sono presenti Unità Strutturali (edifici) (U.S.) con livelli di indennizzo unitario differenti, l'indennizzo complessivo è pari alla somma degli indennizzi delle singole U.S..
7. I livelli di indennizzo unitario L0 per U.S. (edifici) in aggregato, in presenza di altri edifici con livelli di indennizzo unitario maggiori sono elevati al livello L1. Per i livelli di indennizzo unitario L0 e L1 sono ammissibili interventi locali.
8. Indipendentemente dai livelli di indennizzo unitario, il livello di sicurezza di cui all'art.4, comma 8 dell'Allegato 1 alla Deliberazione G.C. n.10/2013, dovrà essere garantito per l'intera U.M.I. secondo quanto previsto dalle NTC2008. Per gli edifici in muratura con vincolo diretto di cui al D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a), vigono le Direttive di cui al D.M. 14 gennaio 2008, richiamate nel citato art.4 comma 8.
9. L'importo complessivo dell'indennizzo deve essere utilizzato con le seguenti priorità:
 - a) riparazione del danno e miglioramento sismico;
 - b) finiture connesse agli interventi strutturali;
 - c) riparazione dei danni di elementi non strutturali e degli impianti;
 - d) messa a norma degli impianti e cablaggio;
 - e) adeguamento energetico e acustico conseguibile;
 - f) eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
 - g) adeguamento alle norme vigenti relative alle barriere architettoniche;
 - h) finiture e impianti non connessi agli interventi strutturali appartenenti alle abitazioni principali;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- i) finiture e impianti non connesse agli interventi strutturali appartenenti alle U.I. diverse dalle abitazioni principali.
10. Per quello che riguarda lo smontaggio di ponteggi o presidi di messa in sicurezza di proprietà del Comune di L'Aquila, se l'Impresa non intende riutilizzarli, dovrà provvedere al loro trasferimento e stoccaggio presso deposito autorizzato dal Comune con costo da riconoscere all'Impresa in sede di determinazione di contributo; se intende riutilizzarli, deve chiederne il nolo al Comune, detraendo gli oneri relativi, determinati sulla base della tariffa stabilita dal Comune, dal contributo concesso.
11. L'indennizzo relativo al costo per la esecuzione degli interventi sulle parti comuni e sulle parti private è rilasciato per intero, a seconda dei casi, al proprietario dell'edificio, o all'amministratore del condominio o al Presidente del Consorzio o al delegato; nella definizione dell'indennizzo e nel computo metrico dovrà essere distinto l'indennizzo per le parti comuni e quello per le parti private con indicazione delle somme attribuite a ciascuna unità immobiliare.
12. L'indennizzo per le parti comuni è riconosciuto per intero, anche nel caso di edificio singolo costituito da un'unica unità immobiliare e/o di un unico proprietario secondo le disposizioni di legge.
13. L'indennizzo per le finiture non connesse agli interventi strutturali, per le singole U.I. (glossario) è riconosciuto, nei limiti dell'indennizzo massimo concedibile e delle priorità di cui al precedente comma 9:
- a) per intero per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;
 - b) con il limite di 100 euro/mq. per le unità immobiliari ad uso abitativo diverso dalla prima casa;
 - c) con il limite di 150 euro/mq per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello abitativo [produttivo, commerciale, professionale].
14. Per gli interventi di riparazione la qualità e il tipo delle finiture devono essere analoghe a quelle presenti, prima dell'evento sismico del 2009. In caso di ricostruzione si fa riferimento ai parametri dell'Edilizia convenzionata.

ART. 3

Maggiorazioni e ulteriori indennizzi

1. All'indennizzo *base* sono applicate, ove ricorrano le condizioni, le seguenti maggiorazioni per ciascuna U.S.:
- a. per gli edifici con l'attestazione di particolare interesse paesaggistico, secondo le specifiche della Tabella di cui all' Allegato 1 alla presente disposizione;
 - b. per gli edifici di pregio secondo le specifiche riportate nell' Allegato 2 alla presente disposizione;
 - c. per gli edifici con vincolo diretto ai sensi del D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a), secondo le specifiche riportate nell' Allegato 3 alla presente disposizione;
 - d. per gli edifici situati in zone soggette ad amplificazione locale da determinare in funzione del coefficiente S (in assenza di risultati delle indagini di amplificazione di III livello) o del coefficiente Fa, relativo alle caratteristiche del terreno di fondazione, variabile linearmente da 0 (per S o Fa $\leq 1,2$) al 10 % (per S o Fa $\geq 2,0$);





Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- e. per edifici situati in aree di sedime interessate da cavità ipogee di origine naturale, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, anche con l'ausilio delle Commissioni Pareri, valuterà l'opportunità di riconoscere, a seguito di un rilievo planimetrico che definisca lo sviluppo della cavità ipogea e ad uno studio di caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso che verifichi le condizioni di stabilità delle calotte e delle pareti della cavità, un'eventuale maggiorazione nel caso in cui venga accertata la necessità di intervento di consolidamento e/o bonifica;
 - f. maggiorazione, ai sensi dell'art.3 dell'Ordinanza n. 3396 del 17.01.2012, per gli interventi di restauro di particolari elementi decorativi definiti dalla Soprintendenza competente la quale si esprime sulla congruità dei relativi costi.
2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), del comma precedente non sono sommabili tra loro.
 3. La maggiorazioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c), d), e), f) si applicano anche al di fuori delle aree perimetrale ai sensi del DCD n.3/2010.
 4. Le maggiorazioni di cui ai punti a), b), c), d), e) di cui al precedente comma 1 sono applicate anche nel caso di ripristino integrale di edifici crollati e/o demoliti.
 5. All'indennizzo *base*, ove ricorrano le condizioni, si aggiungono gli ulteriori seguenti indennizzi per ciascuna U.S.:
 - a. per l'accessibilità degli spazi esterni ai sensi dell'art.5, comma 4 della OPCM 3881/2010 e del DCD n. 27 del 02.10.2012;
 - b. per installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori ai sensi dell'art.5 comma 4 della OPCM 3881/2010 e DCD n.27 del 02.10.2012;
 - c. per la riparazione di elementi accessori al fabbricato ove presenti non facenti parte dello stesso ai sensi della Circ. 1713/STM del 28.04.2011;
 - d. per il costo di demolizione e smaltimento macerie, ove ricorra il caso calcolato ai sensi delle disposizioni vigenti.
 6. Le maggiorazioni e gli ulteriori indennizzi di cui ai commi precedenti, da applicare all'indennizzo base, sono determinati dal progettista all'atto della presentazione del progetto parte prima.

ART.4

Sondaggi e prove sulle strutture

1. L'indennizzo massimo ammissibile per le indagini e le prove di tipo geologico-geotecnico (GEO) e strutturali (STRU) è determinato nel limite di 12 €/mq iva inclusa per unità di superficie coperta lorda complessiva con i seguenti limiti:
 - a) per edifici singoli fino a 20.000,00 euro iva inclusa (STRU+GEO di cui alla lett.c);
 - b) nel caso di aggregati fino a 20.000,00 euro iva inclusa per UMI (STRU+GEO di cui alla lett.c);
 - c) fino a 6.000,00 euro iva inclusa per UMI per indagini sui terreni (GEO).
2. Al fine di limitare le prove e i costi per le indagini strutturali, geologiche e geotecniche, i tecnici incaricati, dovranno fare riferimento a dati esistenti se disponibili e/o alle banche dati in via di definizione di cui al DCD n.97 del 29.02.2012
3. Sono raccomandati saggi e sondaggi diretti su tutte le tipologie di murature e di orizzontamenti, soprattutto al fine di riconoscere le caratteristiche del tessuto murario, delle tipologie di solai e copertura, la presenza di cordoli e la qualità dei collegamenti.





Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

ART.5

Classificazione degli interventi

1. Gli interventi ai fini della redazione del computo metrico vanno così suddivisi:
 - a) *interventi strutturali e finiture connesse e impianti* : interventi necessari alla riparazione del danno e a conseguire un miglioramento sismico della costruzione nel suo complesso, a ridurre il rischio di caduta di elementi non strutturali pesanti, a migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche, a garantire la funzionalità e la sicurezza impiantistica e l'adeguamento energetico ed acustico conseguibile nel rispetto delle norme vigenti. Per gli interventi di adeguamento energetico e acustico il progettista dovrà fornire dichiarazione documentata evidenziando che il risultato raggiunto è il massimo conseguibile.
 - b) interventi per le finiture e gli impianti non connessi agli interventi strutturali con le limitazioni previste dell'art.2 comma 14.

ART. 6

Tipologie degli edifici - Demolizioni e ripristini

1. Nell'ambito delle aree come perimetrate ai sensi del Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 9 marzo 2010, in riferimento all'indennizzo e alle modalità di intervento, sono previste tre tipologie di edifici:
 - a) edifici ordinari;
 - b) edifici con attestazione di particolare interesse paesaggistico (L. 77/2009 Art. 14 co. 5 bis);
 - c) edifici di pregio (DCR n. 45/2011);
 - d) edifici con vincolo diretto ai sensi del D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a);
2. La demolizione e ricostruzione o ripristino, totale o parziale, per gli edifici (U.S.) di cui al precedente comma 1 è consentita nei seguenti casi, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) edifici distrutti ossia completamente crollati o demoliti per ordinanza sindacale;
 - b) edifici in muratura con crolli parziali dei muri portanti e degli orizzontamenti che hanno interessato almeno il 25% in volume vuoto per pieno;
 - c) edifici in c.a.: in presenza di spostamenti permanenti dovuti al sisma fra la base e la sommità di pilastri di un qualunque piano, pari o superiore all'1.5% dell'altezza di interpiano e relativa ad almeno il 50% dei pilastri del piano stesso;
 - d) edifici in c.a. con resistenza a compressione media cubica in situ del calcestruzzo, ossia valutata su provini cilindrici con rapporto altezza/diametro unitario e senza applicare alcun coefficiente correttivo, eventualmente valutata tenendo conto anche di prove non distruttive opportunamente calibrate sui dati delle prove distruttive, risulti inferiore a 8 Mega Pascal; nel caso di provini cilindrici con il suddetto rapporto maggiore di uno, si riporta la resistenza ottenuta a quella cubica secondo le formulazioni correnti;
3. E' consentita la sostituzione edilizia parziale in edifici con i piani superiori con struttura intelaiata e i piani inferiori in muratura e delle porzioni di unità strutturali intelaiate di estensione significativa da cielo a terra.
4. Per gli edifici di cui alla lettera b) e c) del precedente comma 1, le proposte di demolizione e ripristino devono essere approvate dalla Commissione Pareri in sede di istruttoria del progetto parte prima, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.
5. Per gli edifici di cui alla lettera d) del precedente comma 1 la competente Soprintendenza, nell'ambito della commissione pareri, segue le procedure di cui al D.lgs 42/04, art.10 comma 3, lettera a).





Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

6. A seguito dell'eventuale approvazione da parte delle commissioni pareri del progetto parte prima, si provvede alla redazione del progetto di ricostruzione, con indennizzo non superiore a quello massimo ammissibile, maggiorato dell'indennizzo di cui al precedente Art. 3 c. 5 lett d) e salvo quanto stabilito all'art. 7.
7. Nel caso di edifici di pregio, con attestazione di interesse paesaggistico o con vincolo diretto ex D.lgs 42/04, art. 10, comma 3, lettera a), demoliti, crollati completamente o parzialmente (crolli superiori al 25% in volume vuoto per pieno), si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste per tali tipologie di edifici, solo nel caso in cui si proceda al ripristino integrale nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.
8. Per gli edifici ordinari di cui al punto a) del precedente comma 1 e per quelli valutati e/o ritenuti incongrui dall'Ufficio Speciale è ammissibile la sostituzione edilizia in sito nei limiti del contributo massimo concedibile.

ART. 7

Contenuti del progetto parte prima e parte seconda e modalità di istruttoria

1. La decorrenza dei termini per la presentazione dei progetti non è legata alla pubblicazione degli esiti di agibilità; il Comune, con proprio provvedimento, è tenuto a fissare tali termini sulla base di criteri di priorità definiti a seguito delle risultanze dei progetti - parte prima di cui ai commi successivi.
2. Il progetto è redatto in due fasi: progetto parte prima e progetto parte seconda.
3. Il **progetto parte prima**, deve essere presentato entro 45 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto e comprende gli elaborati di cui all'Allegato 4 e la scheda progetto parte prima di cui all'Allegato 5. I progetti parte prima presentati dopo tale termine verranno esaminati solo in ordine cronologico senza tenere conto delle priorità fissate dal Comune.
4. Il progetto parte prima è sottoposto all'esame dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per la verifica dell'indennizzo *concedibile* che non potrà superare i limiti definiti ai precedenti articoli.
5. A seguito di esame positivo dell'Ufficio Speciale, il Comune:
 - a) emette a favore del beneficiario una anticipazione sull'indennizzo concedibile per spese tecniche pari al 2% e il rimborso per eventuali sondaggi e prove sulle strutture, ove già effettuate e consegnate contestualmente al progetto parte prima; tali importi saranno detratti in sede di emissione del buono contributo definitivo;
 - b) in base alle risorse disponibili, al piano di cantierizzazione e ad eventuali priorità, autorizza la redazione del progetto parte seconda.
6. Il **progetto parte seconda**, deve essere presentato a seguito di comunicazione del Comune di cui al comma precedente, lettera b) e comprenderà gli elaborati che saranno definiti con successivo provvedimento.
7. Il progetto parte seconda è sottoposto alla verifica, in modo contestuale, delle *Commissioni Pareri dell'Ufficio Speciale* alle quali partecipano tutti i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo per l'esame e l'approvazione/autorizzazione definitiva degli stessi progetti. L'Ufficio speciale può procedere, su richiesta motivata degli interessati e se ritenuto necessario, all'esame approfondito di casi e situazioni particolari.
8. L'Ufficio Speciale Ricostruzione stabilisce tempi di risposta e modalità del funzionamento delle commissioni pareri.





Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

9. L'Ufficio Speciale, in caso di esito positivo dell'istruttoria, a seguito del parere formale delle *Commissioni pareri* di cui al comma precedente, autorizza l'indennizzo definitivo ovvero un documento attestante il diritto all'indennizzo definitivo, detratti gli importi di cui al precedente comma 5, lettera a).
10. Ferma restando la valutazione sulla qualità degli interventi:
 - a) nel caso in cui l'importo del progetto, come da computo metrico, è minore o uguale dell'indennizzo concedibile è sottoposto ad istruttoria semplificata, fatti salvi gli aspetti tecnici; tale istruttoria è prioritaria rispetto ai casi di cui alla successiva lett. b);
 - b) per i casi di cui all'art. 4, comma 6 dell'Allegato 1 alla deliberazione di Giunta comunale n.10/2013, il progetto è sottoposto a un'istruttoria analitica da parte dell'Ufficio Speciale con tempistiche commisurate al livello di approfondimento necessario alla verifica puntuale della effettiva necessità e dei benefici connessi agli interventi proposti, a fronte dei relativi costi aggiuntivi.
11. Nel caso in cui il costo dell'intervento superi l'*indennizzo concedibile*, dovrà essere accesa polizza fideiussoria per la parte eccedente, inoltre:
 - a) se ritenuto ammissibile dall'Ufficio Speciale, la quota eccedente è riconosciuta fino al limite dell'indennizzo massimo ammissibile; la parte eccedente tale limite va in acconto spesa dei proprietari;
 - b) se non ritenuto ammissibile dall'Ufficio Speciale, la quota eccedente va in acconto di spesa dei proprietari.
12. L'attività istruttoria avviene presso la sede dell'*Ufficio speciale per la ricostruzione*, ed è garantita la disponibilità ad incontri con i progettisti.
13. Le pratiche sono esaminate, eventualmente integrate ed approvate con unico e contestuale esame degli elaborati e del calcolo per la determinazione dell'indennizzo definitivo in osservanza dei criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. Il Comune, per tramite dell'Ufficio Speciale, può tenere memoria agli atti dei casi e delle risultanze dell'esame dei casi più complessi o particolari, che possano costituire precedente per gli esami successivi, con la pubblicazione aggiornata di un *Massimario* di facile consultazione.

ART. 8

Modalità di erogazione dell'indennizzo e interventi in anticipazione

1. Le autorizzazioni all'erogazione delle quote di indennizzo per i lavori e per le relative spese tecniche vengono effettuate per stati di avanzamento.
2. Il saldo dell'indennizzo e delle spese tecniche definitive avviene solo a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dei lavori, che deve contenere anche la dichiarazione di aver ottemperato a tutti gli adempimenti necessari e alle eventuali prescrizioni date, secondo uno "schema-tipo" che verrà fornito dall'Ufficio speciale.
3. Sono consentiti interventi in anticipazione da parte dei soggetti titolari dei benefici di cui alle presenti disposizioni a condizione che vengano comunque rispettate tutte le procedure di presentazione ed approvazione dei progetti e le prescrizioni previste dalla presente disposizione e dalle altre norme vigenti.
4. A tal fine il Comune rilascia oltre all'autorizzazione/concessione, un documento attestante il diritto all'indennizzo.





**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

5. I soggetti interessati ad eseguire i lavori in anticipazione, dovranno consegnare tutta la documentazione contabile e fotografica degli interventi eseguiti per poter ottenere l'indennizzo spettante; tali interventi saranno comunque soggetti ai controlli previsti dalle presenti disposizioni, compresa la possibilità di garantire la riattivazione dei servizi a rete;

ART. 9

Controlli sui progetti ed in corso d'opera

1. L'Ufficio Speciale provvede all'attività di controllo in fase di esame dei progetti e attraverso controlli puntuali in corso d'opera, fino a completamento degli interventi eseguiti.
2. I controlli in corso d'opera ed a fine lavori devono essere almeno pari almeno al 30 %, sia per gli interventi in corso d'opera, sia per quelli ultimati.
3. I controlli vengono effettuati a seguito di estrazione mensile sul complesso degli interventi avviati alla data dell'estrazione.
4. E' comunque facoltà dell'Ufficio Speciale effettuare controlli anche al di fuori delle previste estrazioni.

L'Aquila li 21 gennaio 2013



Dott. Paolo Aielli

Paolo Aielli

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**ALLEGATO 1 - Tabella
parametrica per il calcolo delle
maggiorazione degli edifici di
interesse paesaggistico (come da
intesa sottoscritta tra il Sindaco
del Comune di L'Aquila e il
Direttore Regionale MiBAC in
data 8 ottobre 2012)****Tabella parametrica per la valutazione degli elementi di particolare interesse paesaggistico**

A seguito dell'analisi preliminare alla sottoscrizione dell'intesa sono individuati gli elementi maggiormente identificativi del paesaggio urbano aquilano, quindi più rilevanti per la comunità, sia perché diffusi su un'intera area, sia perché contestualmente caratterizzati da comuni valori storici, morfologici, materiali, di consuetudine percettiva.

Nella presente tabella è possibile procedere ad una loro valutazione su base parametrica. Laddove ricorrano determinate condizioni, il valore determinato dalla somma dei valori assegnati a ciascun elemento determina una maggiorazione rispetto al contributo di riparazione.

Per l'accesso alle maggiori disponibilità finanziarie previste dalla L. 77/2009 per la riparazione degli edifici di cui sia attestato il particolare interesse paesaggistico a seguito della presente Intesa, il calcolo parametrico delle maggiorazioni così definito dovrà essere supportato, in sede di progettazione esecutiva, da adeguata documentazione storica, documentale e fotografica che sarà oggetto di valutazione e controllo da parte degli uffici competenti.

	ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO	CONDIZIONI
a	Rilevanza rispetto relativa agli aspetti percettivi	
a1	Facciata/e prospiciente/i spazi urbani	Recupero e conservazione degli elementi di interesse: intonaci, paramenti esterni pregiati, decorazioni pittoriche, elementi in rilievo in legno/stucco/pietra/ferro, comunque decorativi (es: portali, marcapiani, stemmi, cantonali, capochiavi, ecc.) edifici costruiti prima del 1703: maggiorazione 8%; edifici costruiti tra 1704 e 1799: maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942: maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009 : maggiorazione ridotta del 70%
a2	Posizione rispetto allo spazio urbano	
a2.1	Facciata/e su piazza pubblica	edifici costruiti prima del 1703 : 1 facciata su piazza pubblica: maggiorazione 3%; 2 o più facciate su piazza pubblica: maggiorazione 4%; edifici costruiti tra 1704 e 1799: maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942: maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009: maggiorazione ridotta del 75%
a2.2	Facciata/e su strada principale (Corsi principali, Via Roma/Via S. Bernardino, Via Garibaldi, Via Cascina, Via Fortebraccio, Costa Masciarelli/Via Cimino, Via Sassa)	edifici costruiti prima del 1703: 1 facciata su strada principale maggiorazione 2%; 2 o più facciate su strada principale: maggiorazione 3%; edifici costruiti tra 1704 e 1799 maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942 maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009: maggiorazione ridotta del 80%
a3	Elementi decorativi	





Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

a3.1	Presenza e conservazione di imbotti, cornici, modanature in pietra e/o stucco in facciata	edifici costruiti prima del 1793: rapporto tra il numero delle aperture con imbotti in pietra e il numero totale delle aperture sulle facciate $\leq 15\%$: maggiorazione 1%; tra 15% e 30%: maggiorazione 2%; $>30\%$ maggiorazione: 3%; edifici costruiti tra 1704 e 1799: maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942: maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009: maggiorazione assente
a3.2	Presenza e conservazione di balconate/balconi sporgenti con mensole in pietra e ringhiera in ferro/ghisa	edifici costruiti prima del 1703: rapporto tra la lunghezza dei balconi e la lunghezza della facciata $\leq 15\%$: maggiorazione 1%; tra 15% e 30%: maggiorazione 2%; $>30\%$ maggiorazione 3%; edifici costruiti tra 1704 e 1799: maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942: maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti dopo 1942: maggiorazione assente
a3.3	Presenza e conservazione di cornicioni in stucco, legno o laterizio	edifici costruiti prima del 1703: rapporto tra la lunghezza dei cornicioni e la lunghezza delle facciate $\leq 15\%$: maggiorazione 1%; tra 15% e 30%: maggiorazione 2%; $>30\%$ maggiorazione 3%; edifici costruiti tra 1704 e 1799: maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942: maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009: maggiorazione assente
a3.4	Presenza e conservazione e/o recupero infissi originari in legno o in ferro	edifici costruiti prima del 1703: rapporto tra numero aperture con serramenti originari e numero totale aperture in facciata $\leq 15\%$: maggiorazione 1%; tra 15% e 30%: maggiorazione 2%; $>30\%$: maggiorazione 3%; edifici costruiti tra 1704 e 1799: maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942: maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009: maggiorazione assente
a4	Interazione con lo spazio pubblico	
a4.1	Presenza e conservazione di cortile aperto su spazio pubblico	edifici costruiti prima del 1703: maggiorazione 6%; edifici costruiti tra 1704 e 1799: maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942: maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009: maggiorazione assente
a4.2	Presenza e conservazione di cortile visibile solo dall'alto	edifici costruiti prima del 1703: maggiorazione 4%; edifici costruiti tra 1704 e 1799: maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942: maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009: maggiorazione assente
a4.3	Presenza e conservazione di portici e/o loggiati sia su spazio pubblico che su cortile	edifici costruiti prima del 1703: maggiorazione 10%; edifici costruiti tra 1704 e 1799: maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942: maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009: maggiorazione assente
a4.4	Reintegrazione del manto di copertura in coppi di recupero o comunque in argilla	edifici costruiti prima del 1703: maggiorazione 3%; edifici costruiti tra 1704 e 1799: maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942: maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009: maggiorazione assente
a4.5	Configurazione morfologica caratterizzante lo spazio urbano (perimetro irregolare, curvo, ..)	edifici costruiti prima del 1703: maggiorazione 10%; edifici costruiti tra 1704 e 1799: maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942: maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009: maggiorazione ridotta del 80%
b	Rilevanza rispetto alla cultura materiale tradizionale	
b1	Riconoscibilità della tipologia e morfologia originaria Mantenimento e/o ripristino dell'impianto e della distribuzione originaria, conservazione quote interpianto, eliminazione superfetazioni e abbaini non presenti in origine, eliminazione murature portanti in falso non originarie, distribuzione originaria delle aperture e della distribuzione interna, mantenimento posizione originaria corpi scala, ecc.	edifici costruiti prima del 1703: rapporto tra la superficie lorda originaria e la superficie lorda totale $<30\%$: maggiorazione 4%; tra 30% e 70%: maggiorazione 6%; $>70\%$: maggiorazione 10%; edifici costruiti tra 1704 e 1799: maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942: maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009: maggiorazione assente
b2	Tecniche costruttive e materiali originari	



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

b2.1	Presenza e conservazione di strutture verticali, tamponature e tramezzi originari in muratura in pietra e/o in mattoni pieni.	edifici costruiti prima del 1703: rapporto tra il volume delle strutture verticali originarie e il volume totale delle strutture verticali <30%: maggiorazione 4%; tra 30% e 70%: maggiorazione 8%; >70% maggiorazione 12%; edifici costruiti tra 1704 e 1799 maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942 maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009: maggiorazione assente
b2.2	Presenza e conservazione delle strutture orizzontali originarie: volte in pietra e/o mattoni, solai in legno, solai in putrelle e voltine.	edifici costruiti prima del 1703: rapporto tra la superficie delle strutture orizzontali originarie e la superficie totale delle strutture orizzontali <30%: maggiorazione 2%; tra 30% e 70%: maggiorazione 5%; >70% maggiorazione 8%; edifici costruiti tra 1704 e 1799 maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942 maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti tra 1942 e 2009: maggiorazione assente
b2.3	Presenza, conservazione di coperture originarie in legno e/o ripristino in sostituzione di tetti in strutture di copertura in c.a. o miste in c.a. e laterizio	edifici costruiti prima del 1703 maggiorazione 6%; edifici costruiti tra 1704 e 1799 maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942 maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti dopo 1942 maggiorazione assente
b2.4	Presenza e conservazione dei collegamenti verticali principali originari.	edifici costruiti prima del 1703: 1 piano: maggiorazione 2%; 2 piani: maggiorazione 3%; ≥3 piani: maggiorazione 4%; edifici costruiti tra 1704 e 1799 maggiorazione ridotta del 10%; edifici costruiti tra 1800 e 1942 maggiorazione ridotta del 25%; edifici costruiti dopo 1942 maggiorazione assente



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**ALLEGATO 2** - Tabella parametrica per il calcolo delle maggiorazioni per gli edifici dichiarati di pregio

SISMA 2009 : COMUNE DI L'AQUILA - MAGGIORAZIONE PER EDIFICI DICHIARATI DI PREGIO				
	PRESENZA, CONSERVAZIONE E/O RIPRISTINO	CONDIZIONI PER DETERMINARE LA MAGGIORAZIONE	MINIMO	MASSIMO
1	Orizzontamenti a volta, in legno o comunque di particolare complessità costruttiva o rappresentativi delle tipologie costruttive locali	rapporto tra la superficie degli orizzontamenti di pregio e la superficie totale degli orizzontamenti compresa la copertura inferiore al 50% maggiorazione 5%; $\geq 50\%$ maggiorazione 9%	5%	9%
2	vani con dimensione minore in pianta non inferiore a 7m	fino a due vani maggiorazione 2%; oltre 2 vani maggiorazione 4%	2%	4%
3	ambienti comuni quali porticati, androni di ingresso, scalinate, corridoi con dimensioni volumetriche rilevanti o articolazioni spaziali complesse	fino a 2 elementi maggiorazione 2%; oltre 2 elementi maggiorazione 4%	2%	4%
4	oneri per il trattamento dei supporti di stucchi, apparati decorativi, affreschi e dipinti murali	superficie delle pareti interne inferiore a 10mq maggiorazione 2%; superficie superiore a 10mq maggiorazione 4%	2%	4%
5	decori lapidei e altri elementi decorativi	fino a 2 elementi maggiorazione 2%; oltre 2 elementi maggiorazione 4%	2%	4%
7	altezza di interpiano maggiore di 3.20m	maggiorazione determinata con la relazione $(hr-3.2)/3.2$; hr = altezza relativa di interpiano (h_i) effettuata determinando una media delle altezze di interpiano dei vari locali dell'edificio pesata con le superfici dei locali stessi; nel caso di copertura con falda l'altezza di interpiano è determinata facendo riferimento all'altezza media della copertura	0%	35%
	TOTALE		13%	60%





Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

ALLEGATO 3 - Tabella parametrica per il calcolo delle maggiorazioni per gli edifici con vincolo diretto D.lgs 42/04, art.10, comma 3, lettera a).

SISMA 2009 : COMUNE DI L'AQUILA - MAGGIORAZIONE PER EDIFICI CIVILI VINCOLATI ART.10, COMMA 3, LETTERA A - DLGS 42/2004				
A	MAGGIORAZIONE FISSA PER EDIFICI CON VINCOLO TOTALE - art.10, comma 3, lettera a), Dlgs 42/2004	60%		
B	MAGGIORAZIONE FISSA PER EDIFICI CON VINCOLO PARZIALE - art.10, comma 3, lettera a), Dlgs 42/2004		30%	
C	ULTERIORI MAGGIORAZIONI (da 0% a 40% per edifici con vincolo totale) (da 0% a 10% per edifici con vincolo parziale)			
	Tipologie Interventi	Requisiti		
C1	Conservazione e restauro di strutture verticali, tamponature e tramezzi originari in muratura in pietra e/o in mattoni.	rapporto tra il volume delle strutture verticali originarie e il volume totale delle strutture verticali $\geq 70\%$	5%	0
C2	Conservazione/ripristino delle strutture orizzontali originarie: volte in pietra e/o mattoni, solai in legno, solai in putrelle e voltine.	rapporto tra la superficie delle strutture orizzontali originarie e la superficie totale delle strutture orizzontali $\geq 50\%$	5%	0
C3	Conservazione di coperture originarie in legno e/o ripristino in sostituzione di tetti in strutture di copertura in c.a. o miste in c.a. e laterizio	superficie copertura in legno $\geq 75\%$	3%	0
C4	Sostituzione o reintegrazione del manto di copertura in coppi di recupero e/o realizzati a mano	intera superficie	2%	0
C5	Conservazione/ripristino di scale e collegamenti verticali principali in materiale originari	> 2 piani	4%	0
C6	Conservazione e restauro di facciate (esterne e interne)	2 o più facciate	3%	3%
C7	Conservazione e restauro di imbotti, cornici, modanature in pietra e/o in stucco in facciata	rapporto tra il numero delle aperture e il numero totale delle aperture sulle facciate $\geq 15\%$	2%	2%
C8	Conservazione e restauro di balconate e/o balconi sporgenti con mensole in pietra e ringhiera in ferro/ghisa	rapporto tra la lunghezza totale dei balconi e la lunghezza delle relative facciate $\geq 15\%$	1%	1%
C9	Conservazione e restauro di cornicioni, cantonali, cornici, paraste, marcapiani, superfici bugnate e portali	rapporto tra la superficie degli elementi architettonici e la superficie delle relative facciate $\geq 15\%$	2%	2%
C10	Conservazione e restauro/sostituzione di infissi e serramenti di manifattura tradizionale in legno, interni ed esterni	rapporto tra il numero aperture infissi e serramenti di manifattura tradizionale in legno rispetto al totale $\geq 20\%$	2%	2%
C11	Conservazione e restauro di pavimentazioni tradizionali e/o elementi decorativi di arredo nei cortili (acciottolati, basole, etc.); pozzi, fontane, panchine in pietra etc.	superficie di cortile ≥ 30 mq	1%	0
C12	Conservazione e restauro di scaloni e androni monumentali	se presenti	3%	0
C13	Conservazione e restauro di portici e/o loggiati	superficie di facciata loggiato/porticato ≥ 20 mq	2%	0
C14	Locali interni con altezza netta interpiano $\geq$ ml. 4,0 (tra estradossi pavimento inferiore e superiore)	rapporto tra superficie utile locali con H $\geq 4,00$ e superficie utile totale $\geq$ al 30%	2%	0
C15	Oneri per il trattamento di murature o altri supporti in presenza di stucchi, apparati decorativi, affreschi e dipinti su pareti interne	superficie da trattare ≥ 10 mq	2%	0
C16	Conservazione e restauro di pavimentazioni in seminato, "alla veneziana" o con mosaici	se presenti	1%	0
	TOTALE MAGGIORAZIONE MASSIMA = C		40%	10%
	TOTALE MAGGIORAZIONE MASSIMA - EDIFICI CON VINCOLO DIRETTO TOTALE = A + C		100%	-
	TOTALE MAGGIORAZIONE MASSIMA - EDIFICI CON VINCOLO DIRETTO PARZIALE = B + C		-	40%
	NOTA BENE: gli incrementi non scattano per la semplice presenza ma solo se si interviene sugli stessi			



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**ALLEGATO 4 – ELENCO ELABORATI PROGETTO PARTE PRIMA**

A	ELABORATI TECNICI
A1	Scheda progetto parte prima contenente : a) valutazione del danno e della vulnerabilità, b) calcolo delle superfici, c) dati soggettivi, oggettivi e catastali dei proprietari, d) dimostrazione del particolare interesse paesaggistico, pregio, vincolo diretto della singola unità strutturale su base parametrica ove ricorrano i casi
A2	Relazione descrittiva sull'edificio contenente : a) descrizione degli eventuali elementi di interesse paesaggistico, pregio e vincolo diretto, con stralci grafici e fotografici idonei a quantificare le maggiorazioni dovute ; b) descrizione dello stato di fatto, del comportamento strutturale e analisi del danno c) analisi storico critica per gli edifici vincolati ed eventualmente per le altre tipologie di edifici
A3	Documentazione fotografica con localizzazione delle foto sul rilievo relativa a : a) visioni d'insieme, b) quadro fessurativo, c) elementi di carattere architettonico, storico artistico.
A4	Rilievo delle unità strutturali in scala non inferiore a 1:100 (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) : a) rilievo geometrico dello stato di fatto; b) rilievo delle tipologie costruttive e materiali c) rilievo del danno d) rappresentazione e calcolo analitico delle superfici distinto per ambiente
A5	Eventuale rapporto delle indagini e dei saggi eseguiti sulle strutture portanti con indicazione dei punti di rilevazione ed interpretazione dei risultati
A7	planimetria generale in scala 1:500 dalla quale dovrà risultare l'ubicazione dell'edificio ed il rapporto con gli edifici adiacenti
A8	Documentazione catastale : planimetrie e estratti catastali per le singole unità immobiliari
A9	Eventuale relazione geologica
B	DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
B1	Domanda per la richiesta dell'indennizzo da parte del rappresentante legale
B2	Dichiarazione sul nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico del 2009 a firma del tecnico
B3	Copia del Decreto di vincolo diretto ai sensi del DLGS 42/2004 e ss.mm.ii. per gli edifici vincolati
B4	Consenso del proprietario o dell'assemblea del consorzio alla presentazione del progetto – allegare verbali
B5	Eventuale richiesta DIA e documenti allegati
B6	Titoli di proprietà e atto costitutivo consorzio



PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO	
Numero / Pratica	
Data di ricevimento (prot. e gg/mm/aa)	

Comune L'Aquila
Ufficio Speciale Ricostruzione – L'Aquila
Via Avezzano
67100 L'AQUILA

Progetto Parte prima già presentato al Comune NO ☐ SI ☐ (prot. n. _____ del _____)

Il sottoscritto _____
in qualità di ¹ _____
del ² _____

partita IVA _____

con la presente trasmette il **progetto parte prima** di: ☐ Edificio singolo - ☐ Porzione di aggregato - ☐ Aggregato

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 495 del C.P.

Numero Aggregato (individuato dal Comune)	
Numero Porzione Aggregato (individuato dal Comune)	
Numero Consorzio	
Data costituzione Consorzio	
Nome Consorzio o Condominio	
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRIBUTO	

che sono stati richiesti/ricevuti indennizzi per acquisto abitazione equivalente **SI** ☐ **NO** ☐

(in caso affermativo allegare, debitamente compilato, l'allegato modello C7).

l'esame del progetto parte prima ai fini della concessione dell'indennizzo sulla base della documentazione di cui all'elenco allegato, parte integrante della presente domanda.

Il dichiarante solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante dai pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta.

Firma del dichiarante

Allegati: 1) copia di documento di riconoscimento valido; 2) elenco degli allegati consegnati (cfr. Mod.USRA-2)

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni; i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

¹ Presidente, Amministratore, Procuratore Speciale, Proprietario, altro (specificare)

² Consorzio, Condominio, altro (specificare)

Mod.USR-2		ALLEGATI: ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO PARTE PRIMA	
A	ELABORATI TECNICI	presenza elaborato	
A1	Scheda progetto parte prima contenente : a) valutazione del danno e della vulnerabilità, b) calcolo delle superfici, c) dati soggettivi, oggettivi e catastali dei proprietari, d) dimostrazione del particolare interesse paesaggistico, pregio, vincolo diretto della singola unità strutturale su base parametrica ove ricorrano i casi	☐	
A2	Relazione descrittiva sull'edificio contenente : a) descrizione degli eventuali elementi di interesse paesaggistico, pregio e vincolo diretto, con stralci grafici e fotografici idonei a quantificare le maggiorazioni dovute; b) descrizione dello stato di fatto, del comportamento strutturale e analisi del danno c) analisi storico critica per gli edifici vincolati ed eventualmente per le altre tipologie di edifici	☐	
A3	Documentazione fotografica con localizzazione delle foto sul rilievo relativa a : a) visioni d'insieme, b) quadro fessurativo, c) elementi di carattere architettonico, storico artistico.	☐	
A4	Rilievo delle unità strutturali in scala non inferiore a 1:100 (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) : a) rilievo geometrico dello stato di fatto; b) rilievo delle tipologie costruttive e materiali c) rilievo del danno d) rappresentazione e calcolo analitico delle superfici distinto per ambiente	☐	
A5	Eventuale rapporto delle indagini e dei saggi eseguiti sulle strutture portanti con indicazione dei punti di rilevazione ed interpretazione dei risultati	☐	
A7	Planimetria generale in scala non inferiore 1:500 dalla quale dovrà risultare l'ubicazione dell'edificio, il rapporto con gli edifici adiacenti	☐	
A8	Documentazione catastale : planimetrie e estratti catastali per le singole unità immobiliari	☐	
A9	Eventuale relazione geologica	☐	
B	DOCUMENTI AMMINISTRATIVI		
B1	Domanda per la richiesta dell'indennizzo da parte del rappresentante legale (Mod. USR-1)	☐	
B2	Dichiarazione sul nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico del 2009 a firma del tecnico <i>(solo per interventi fuori cratere)</i>	☐	
B3	Copia del Decreto di vincolo diretto ai sensi del DLGS 42/2004 e ss.mm.ii. per gli edifici vincolati	☐	
B4	Consenso del proprietario o dell'assemblea del consorzio alla presentazione del progetto – allegare verbali	☐	
B5	Eventuale richiesta DIA e documenti allegati <i>(può essere presentata anche con il progetto parte seconda)</i>	☐	
B6	Titoli di proprietà e atto costitutivo consorzio	☐	
C	ULTERIORI ELABORATI TECNICI, ove ricorra il caso		
C1	Relazione e stima costi per interventi di restauro di particolari elementi decorativi definiti dalla Soprintendenza competente la quale si esprime sulla congruità dei relativi costi ai sensi dell'art.3 dell'Ordinanza n. 3396 del 17.01.2012 (art.3, comma 1, lettera f, Decreto attuativo n.1)	☐	
C2	Stima/computo costi per l'accessibilità degli spazi esterni ai sensi dell'art.5, comma 4 della OPCM 3881/2010 e del DCD n. 27 del 02.10.2012 (art.3, comma 5, lettera a) Decreto attuativo n.1)	☐	
C3	Stima/computo costi per installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori ai sensi dell'art.5 comma 4 della OPCM 3881/2010 e DCD n.27 del 02.10.2012 (art.3, comma 5, lettera b) Decreto attuativo n.1)	☐	
C4	Stima/computo costi per la riparazione di elementi accessori al fabbricato ove presenti non facenti parte dello stesso ai sensi della Circ. 1713/STM del 28.04.2011(art.3, comma 5, lettera c) Decreto attuativo n.1)	☐	
C5	Stima/computo del costo di demolizione e smaltimento macerie, ove ricorra il caso calcolato ai sensi delle disposizioni vigenti (art.3, comma 5, lettera d) Decreto attuativo n.1)	☐	
C7	Elenco dei soggetti che hanno richiesto/ricevuto indennizzi per acquisto di abitazione equivalente	☐	
D	ULTERIORI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI		
D1	Offerte acquisite da almeno 5 imprese (art.2.c4 DPCM) <i>Possono essere allegate al progetto parte 1 o parte 2; non sono richieste per impegni assunti prima dell'OPCM 4013 del 23.03.2012</i>	☐	
D2	Offerte acquisite da almeno 3 progettisti (Art.2 c.4 DPCM) <i>Possono essere allegate al progetto parte 1 o parte 2; non sono richieste per impegni assunti prima dell'OPCM 4013 del 23.03.2012</i>	☐	
D3	Autocertificazioni degli aventi titolo delle singole Unità Immobiliari ai sensi della 445/2000 (modello D3)	☐	

Identificazione dell'edificio sede delle Unità Immobiliari									
Denominazione (Condominio/Consorzio)							Edificio singolo: SI ☐ NO ☐		
Comune:		Indirizzo:					N° civico		
N° Aggregato DPC:		N° Aggregato del Comune:			N° Porzione Aggregato:			N° Unità strutturale:	
Dati catastali	Sezione:		Foglio:		Particelle e Sub:				

[illegible]

D3

Numero Aggregato (individuato dal Comune)	
Numero Porzione Aggregato (individuato dal Comune)	
Numero Edificio	

[illegible]

